SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 luglio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 8

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 luglio 2016, n. **137**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1º aprile 2015, con relativo scambio di note verbali del 20 luglio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
E LA SANTA SEDE
IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, qui di seguito denominati anche Parti contraenti;

tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune;

avendo al riguardo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla propria Costituzione, e, da parte della Santa Sede, gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e le norme di diritto canonico;

considerato che i rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sono regolati dai Patti lateranensi e, in particolare, dal Trattato tra l'Italia e la Santa Sede, sottoscritto l'11 febbraio 1929 (d'ora in avanti, Trattato del Laterano);

tenuto conto del processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e concordando sull'opportunità di assicurare la più ampia trasparenza anche attraverso lo scambio di informazioni ai fini fiscali nell'ambito della cooperazione amministrativa;

attesa la peculiarità geografica dello Stato della Città del Vaticano, a motivo della cui limitata estensione furono individuate le zone extraterritoriali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato del Luterano;

concordando inoltre sull'opportunità di prevedere che i contribuenti residenti in Italia possano adempiere pienamente ai propri obblighi fiscali, nonché sull'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Luterano;

Hanno convenuto di concludere
la presente Convenzione:

Art. 1.

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legisla-

zione fiscale di detta Parte e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti.

Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Ai medesimi fini esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, una Parte contraente può utilizzare per altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambe le Parti e le autorità competenti della Parte richiesta ne hanno approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a una Parte contraente l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell'altra Parte contraente;

b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della propria legislazione o prassi amministrativa ovvero di quella dell'altra Parte contraente;

c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da una Parte contraente in conformità del presente articolo, l'altra Parte contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora esse non le siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, le quali non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che una Parte contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito di un'entità.

6. La Parte richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla propria procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

7. Le autorità fiscali della Parte richiedente, all'atto della richiesta di informazioni, forniscono alle autorità competenti della Parte richiesta le seguenti informazioni:

i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;

ii) il periodo di tempo oggetto della domanda;

iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale la Parte richiedente desidera ricevere tali informazioni dalla Parte richiesta;

iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;

v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

8. Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («*fishing expedition*») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il paragrafo 7 preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («*fishing expedition*»), i punti da (i) a (v) del paragrafo 7 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta in oasi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure con altre modalità) ovvero in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure con altre modalità).

9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, alle domande di informazioni presentate dalla Parte richiedente alla Parte richiesta a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009.

Art. 2.

Determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi delle attività finanziarie

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («TUIR»), che siano titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano:

a) persone fisiche rientranti nelle seguenti categorie:

i) chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica;

ii) dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono redditi ivi indicati;

b) Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

2. Ai fini della presente Convenzione si intende per:

— «chierici»: i ministri insigniti dell'ordine sacro ai sensi dei canoni 1008 e 1009 del Codice di diritto canonico;

— «Istituti di Vita Consacrata»: gli enti di cui ai canoni 573 e seguenti del Codice di diritto canonico;

— «Società di Vita Apostolica»: gli enti di cui ai canoni 731 e seguenti del Codice di diritto canonico;

— «enti con personalità giuridica canonica»: gli enti di cui ai canoni 114 e seguenti del Codice di diritto canonico.

3. Per la definizione delle categorie indicale al paragrafo 1 e non definite nella presente Convenzione si utilizzano le corrispondenti definizioni previste dalle legislazioni di ciascuna delle Parti contraenti.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i soggetti indicati nel paragrafo 1 possono, limitatamente alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, adempiere gli obblighi di determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nonché, qualora dovuta, dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero per il tramite di uno o più degli intermediari finanziari indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che agiscono nella veste di rappresentante fiscale per conto degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Gli intermediari finanziari acquisiscono i dati e le informazioni necessarie per la determinazione dei redditi e il calcolo delle imposte dovute.

5. Su opzione esercitabile dai soggetti di cui al paragrafo 1, la determinazione dei redditi di natura finanziaria può avvenire in via analitica ovvero con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Sui redditi o sui risultati di gestione così determinati è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle attività finanziarie con l'aliquota corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata sui redditi o sui risultati della gestione qualora le attività finanziarie della medesima natura fossero state detenute presso rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuti con intermediari finanziari fiscalmente residenti in Italia. Per i soggetti indicati nel paragrafo 1, lettera *b)*, sui redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana, non è applicabile la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento, che esenta tali soggetti dagli obblighi dichiarativi altrimenti previsti dalla legislazione fiscale italiana.

6. A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, il pagamento delle imposte sui redditi e sulla attività di cui al paragrafo 4 esonera i soggetti di cui al paragrafo 1 dagli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente ai periodi d'imposta a cui tali redditi e attività si riferiscono.

7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Art. 3.

Disposizioni relative a periodi pregressi

1. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 per tutti i periodi d'imposta ancora accettabili alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e comunque non oltre il periodo d'imposta 2013, presentando apposita istanza e corrispondendo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione:

a) per ciascuno dei periodi d'imposta da regolarizzare, una somma pari al 20 per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. La determinazione dell'ammontare dei redditi di cui al periodo precedente avviene con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, primo periodo;

b) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, una somma corrispondente all'applicazione delle aliquote dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero sulle attività finanziarie detenute in ciascuno dei suddetti anni presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)*, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 presentando l'istanza di cui al paragrafo 1 e corrispondendo le imposte risultanti dall'applicazione dell'articolo 4.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, presentano l'istanza di cui al paragrafo 1 all'autorità competente indicata dalla San-

ta Sede. L'autorità competente indicata dalla Santa Sede provvede a trasmettere le istanze all'autorità competente italiana entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

4. L'istanza di cui al paragrafo 3 deve essere corredata, a pena di nullità, dai seguenti elementi informativi:

a) per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica e codice fiscale dell'istante; per le persone giuridiche, denominazione, sede, codice fiscale ed estremi identificativi della persona fisica rappresentante legale, o equivalente, dell'ente;

b) per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione, il saldo o valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura, l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività, l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, nonché, per le sole persone giuridiche, anche l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute negli anni d'imposta indicati all'articolo 4 e le relative imposte dovute;

c) per le persone fisiche, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute alla data del 31 dicembre 2013 ovvero alla data di chiusura del conto sono state generate, oltre che dai redditi regolarizzati ai sensi del paragrafo 1, da una o più delle seguenti categorie di redditi:

i) redditi esenti indicati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 601, e dall'articolo 17 del Trattato del Laterano;

ii) somme o valori non assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi di disposizioni diverse da quelle di cui al punto *i)*;

iii) redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia;

iv) redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana vigente alla data della sottoscrizione della dichiarazione, sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 4 ovvero il mancato esercizio della stessa.

5. La regolarizzazione di cui al presente articolo è ammessa solo se l'istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall'autorità competente italiana prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione, di cui il contribuente abbia avuto notizia.

6. La regolarizzazione di cui al presente articolo da parte di soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, produce gli effetti di cui:

a) all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, ed estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali. La disposizione della presente lettera si applica limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della regolarizzazione;

b) all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227. La disposizione della presente lettera è estesa ai comportamenti tenuti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

7. Gli effetti di cui al paragrafo 6 si conseguono a partire dalla data in cui l'istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall'autorità competente italiana. Il conseguimento degli effetti di cui al paragrafo 6 è subordinato, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 e, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)*, all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 2.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Art. 4.

Disposizioni relative al periodo transitorio

1. Per gli anni di imposta 2014 e 2015, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, comunicando tale opzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, all'autorità competente indicata dalla Santa Sede.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del paragrafo 1 con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Art. 5.

Altre disposizioni

1. Resta ferma la non applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, per i redditi di impresa, i redditi fondiari e i redditi diversi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f)* del TUIR, ad esclusione dei redditi diversi generati dalle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di pertinenza dei soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)*.

2. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato del Laterano.

Art. 6.

Attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano

1. In attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano, sottoscritto l'11 febbraio 1929, gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione.

2. La presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Art. 7.

Notifica degli atti tributari

È confermato l'accordo di cui al Processo Verbale della riunione sulla questione delle modalità di notifica degli atti tributari, svoltasi il 20 aprile 2006, con relativi allegati, già oggetto dello scambio di Note Verbali del 20 luglio 2007 tra la Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati (Nota Verbale n. 4886/07/RS), e l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (Nota Verbale n. 2797), in allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante.

Art. 8.

Enti centrali della Chiesa Cattolica

Gli articoli da 1 a 5 non si applicano agli enti centrali della Chiesa Cattolica che hanno sede negli immobili indicati negli articoli 13, 14 e 15, per i quali restano ferme le disposizioni stabilite dall'articolo 11 del Trattato del Laterano.

Art. 9.

Agenti diplomatici

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti di cui beneficiano gli agenti diplomatici e le rappresentanze diplomatiche in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 10.

Disposizioni di attuazione

1. Le Parti contraenti adottano la normativa necessaria per conformarsi e dare applicazione ai termini della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti assicurano che le rispettive autorità competenti adottino i provvedimenti amministrativi e attuativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 11.

Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

Art. 12.

Autorità competenti

Le Parti contraenti indicheranno per via diplomatica le rispettive autorità competenti a porre in essere gli adempimenti stabiliti dalla presente Convenzione entro sessanta giorni dalla firma della Convenzione.

Art. 13.

Ratifica ed entrata in vigore

La presente Convenzione è soggetta a ratifica delle Parti contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore della presente Convenzione. La data rilevante sarà il giorno in cui è ricevuta l'ultima notifica.

Art. 14.

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da una delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Fatta nella Città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il primo aprile duemilaquindici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA SANTA SEDE

SEZIONE
PER I RAPPORTI CON GLI STATI

N. 4886/07/RS

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, ossequia distintamente l'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di accusare ricevimento della Nota Verbale N. 2797, del 20 luglio 2007, con la quale si inviava un esemplare del Processo Verbale della riunione sulla questione delle modalità di notifica degli atti tributari, svoltasi il 20 aprile 2006.

La Segreteria di Stato ringrazia per la cortese trasmissione ed esprime il suo compiacimento sulle intese intervenute fra le due Parti in tale materia.

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, si avvale della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 20 luglio 2007

Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede

ROMA

REGISTRATO 21 LUG. 2007

Prot. n. 2797

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - e, con riferimento agli approfondimenti effettuati e alle discussioni intervenute circa le modalità di notifica degli atti tributari italiani a seguito della Nota Verbale della Segreteria di Stato n. 620/02/RS del 19 gennaio 2002, e a seguito della finalizzazione delle intese intervenuta nel frattempo, ha l'onore di trasmettere un esemplare del Processo Verbale della riunione bilaterale sulla questione tenutasi il 20 aprile 2006, debitamente sottoscritto dai Capi delegazione.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati - gli atti della sua più alta e distinta considerazione.

Roma, 20 luglio 2007

All'Eccellentissima
Segreteria di Stato
Sezione per i Rapporti con gli Stati
Città del Vaticano

PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE ITALIA – SANTA SEDE RELATIVA ALLA NOTIFICA DEGLI ATTI DI NATURA TRIBUTARIA (MINISTERO AFFARI ESTERI – SALA GAJA, 20 APRILE 2006)

In data 20 Aprile 2006 si è svolta una riunione bilaterale Italia – Santa Sede – alla quale hanno partecipato le delegazioni di cui all'allegato elenco – dedicata alla notifica degli Atti di natura tributaria. La riunione ha esaminato, alla luce degli approfondimenti effettuati a seguito della Nota Verbale della Segreteria di Stato Vaticana n.610/02/RS del 19 gennaio 2002, le modalità di notifica degli atti tributari italiani. Dalla riunione sono emersi i seguenti punti di intesa:
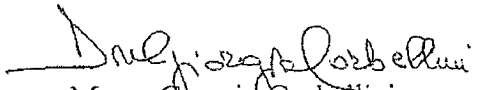
1. **Principio generale della notifica diplomatica.** Quando sia diretta agli enti della Santa Sede di cui all'articolo 2, la notifica degli atti tributari italiani da eseguire – atteso che non sono riconducibili nel campo di applicazione della Convenzione del 1932 relativa alla notifica degli atti civili e commerciali – rimane nell'ambito dei principi di diritto generale internazionale che riconducono le notifiche fra Stati alla via diplomatica.

2. **Elenco degli Enti della Santa Sede aventi titolo alla notifica per via diplomatica.** Le parti hanno di comune accordo proceduto alla definizione della lista degli Enti in questione, che rimane allegata. Per favorire l'attuazione di quanto convenuto e al fine di scambiarsi utili informazioni e chiarimenti in questo ambito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica potranno procedere a reciproche consultazioni.

3. **Buon fine dei casi pregressi.** La Santa Sede ha accettato il principio del "buon fine" delle notifiche già effettuate. In merito ai seguiti operativi in relazione al recesso dai contenziosi in atto (da parte vaticana è stato evidenziato che i casi contenziosi dovrebbero essere limitati, probabilmente nell'ordine di uno o due), si è convenuto di procedere ad una verifica di tali casi ed eventualmente ad un ulteriore incontro tecnico per valutarne le migliori modalità di chiusura.

Con il positivo chiarimento dei punti sopra menzionati la questione potrà considerarsi definitivamente acclarata.

Perchè ne consti è stato redatto il presente verbale, di cui le delegazioni cureranno una sollecita trasmissione alle rispettive Autorità, anche ai fini dei seguiti operativi derivanti.

PER LA PARTE VATICANA
Vice Segretario Generale del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano

Mons. Giorgio Corbellini

PER LA PARTE ITALIANA
Direzione Generale Europa

Min. Plen. Renato Maria Ricci

ELENCO PARTECIPANTI

Per la parte italiana:
- Min Plen Renato Maria Ricci, Capo dell'Ufficio II della D.G.EU. – Capo Delegazione -
- Min. Plen. Anna Teresa Frittelli, Vice Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
- Min. Plen. Francesco Puccio, Ministro Consigliere dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede
- Dott.ssa Anna Nardini, Presidenza del Consiglio Ministri
- Dott.ssa Serenella Crisafulli, Min. Economia e Fin., Dip. Pol. Fiscali URI
- Dott.ssa Giovanna Pisciotti, Agenzia delle Entrate - DG Accertamento
- Dott. Ernesto Volpicella- Dirigente, e Dott. Carlo Sallustio, Agenzia delle Entrate - DG Normativa e Contenzioso, Uff. Affari Internazionali;

per la parte vaticana:
- Mons. Giorgio Corbellini, Vice Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano – Capo Delegazione -
- Mons. Antonio Filipazzi, Officiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato
- Ing. Daniele Dalvai, Direttore Servizi Generali del Governatorato SCV
- Cav. Alfonso Rossi, Servizio Transito Merci del Governatorato SCV
- Avvocato Giulio Favino, Ufficio Legale dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica,
- Avv. Antonio Canini, Studio Legale Favino,
- Dott. Stefano Andrenelli, Direzione Serv. Generali - Transito Merci

SEGRETERIA DI STATO

Sezione Rapporti con gli Stati

ELENCO DEGLI ENTI VATICANI DESTINATARI DELLE NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI

I - ENTI AVENTI SEDE NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
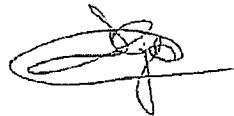
1) Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
2) Archivio Segreto Vaticano
3) Biblioteca Apostolica Vaticana
4) Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (o Beneficio Parrocchiale del Capitolo di San Pietro in Vaticano)
5) Centro Televisivo Vaticano
6) Fabbrica di San Pietro
7) Fondo Assistenza Sanitaria
8) Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
9) Istituto per le Opere di Religione
10) Libreria Editrice Vaticana
11) Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
12) Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
13) Radio Vaticana
14) Segreteria di Stato
15) Tipografia Vaticana Editrice "L'Osservatore Romano"

I. 1 ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO VATICANO DELLE PERSONE GIURIDICHE CIVILI

16) Caritas Internationalis

I. 2 ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO VATICANO DELLE PERSONE GIURIDICHE CANONICHE

17) Fondazione "Domus Missionalis"
18) Fondazione "Domus Urbaniana"
19) Fondazione "Giovanni XXIII"

20) Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth (Villa Nazareth)

21) Fondazione "Scuola Pontificia Paolo VI"

I. 3 ENTI ISCRITTI SIA NEL REGISTRO VATICANO DELLE PERSONE GIURIDICHE CIVILI CHE IN QUELLO DELLE PERSONE GIURIDICHE CANONICHE

22) Domus Internationalis "Paulus VI"

23) Domus Romana Sacerdotalis

24) Fondazione "Bambino Gesù"

25) Fondazione "Domus Sanctae Marthae"

II. ENTI AVENTI SEDE FUORI DALLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO (ARTT. 11, 13, 14, 15 DEL TRATTATO LATERANENSE DELL'11/02/1929 RESO ESECUTIVO IN ITALIA CON LEGGE N. 810 DEL 27/05/1929 ED INTEGRAZIONI SUCCESSIVE)

A. Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed annessi con la Scala Santa

26) Capitolo della Patriarcale Arcibasilica del Santissimo Salvatore e Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano *(Piazza S. Giovanni in Laterano, 6)*

27) Istituto di Vigna Pia (altresì denominato "Istituto sotto l'invocazione e patrocinio della Vergine SS. Immacolata fuori Porta Portese") *(Piazza S. Giovanni in Laterano 6/a)*

28) Opera Romana per la Preservazione della Fede e per la Provvista di Nuove Chiese in Roma *(Piazza S. Giovanni in Laterano, 6)*

29) Ospizio Ecclesiastico dei Cento Preti *(Piazza S. Giovanni in Laterano, 6)*

30) Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore e Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano

31) Pontificio Seminario Romano Maggiore *(Piazza S. Giovanni in Laterano, 4)*

32) Pontificia Università Lateranense *(Piazza S. Giovanni in Laterano, 4)*

33) Vicariato di Roma *(Piazza S. Giovanni in Laterano, 6)*

B. Basilica di S. Maria Maggiore con gli edifici annessi

34) Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore *(Via Liberiana, 27)*

35) Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

C. Basilica di S. Paolo fuori le Mura con gli edifici annessi

36) Abbazia S. Paolo fuori le Mura *(Via Ostiense, 186)*

37) Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura

C. 1 Compendio San Paolo - Oratorio S. Paolo

38) Pontificio Collegio Beda *(Viale di San Paolo, 18)*

39) Pontificio Oratorio Femminile di S. Paolo *(Viale di San Paolo, 16)*

40) Pontificio Oratorio Maschile di S. Paolo *(Viale di San Paolo, 12)*

41) Scuola di Addestramento Professionale *(Viale di San Paolo,)*

D. Palazzo in Via della Conciliazione 5 -7

[SCAMBIO DI LETTERE TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE: DALLA SANTA SEDE RICHIESTA CON OFFICIO SEGRETERIA DI STATO N. 1367/02/RS DEL 18 FEBBRAIO 2002 ACCOLTA DALL'ITALIA CON LETTERA N. 1458 DEL 16 APRILE 2002]

42) Pontificio Consiglio "Cor Unum" *(Piazza San Calisto, 16)*

43) Pontificio Consiglio della Cultura *(Piazza San Calisto, 16)*

44) Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso *(Via dell'Erba, 1)*

45) Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani *(Via dell'Erba, 1)*

E. Palazzo San Paolo in Via della Conciliazione

[SCAMBIO DI LETTERE TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE: DALLA SANTA SEDE RICHIESTA CON OFFICIO SEGRETERIA DI STATO N. 5634/89/RS DEL 1989 ACCOLTA DALL'ITALIA CON LETTERA N. 1994 DEL 7/09/1990]

46) Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute) *(Via della Conciliazione, 3)*

47) Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica *(Via della Conciliazione, 1)*

F. Palazzo della Cancelleria

48) Parrocchia di San Lorenzo in Damaso *(Piazza della Cancelleria, 1)*

49) Penitenzieria Apostolica *(Piazza della Cancelleria, 1)*

50) Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa *(Piazza della Cancelleria, 1)*

51) Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica *(Piazza della Cancelleria, 1)*

52) Tribunale della Rota Romana *(Piazza della Cancelleria, 1)*

G. Palazzo di Propaganda Fide

53) Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli *(Piazza di Spagna, 48)*

54) Pontificia Opera Missionaria della Propagazione della Fede *(Via di Propaganda, 1/c)*

55) Pontificia Opera Missionaria della Santa Infanzia o Infanzia Missionaria *(Piazza di Spagna, 48)*

56) Pontificia Opera Missionaria di San Pietro Apostolo *(Via di Propaganda, 1/c)*

57) Pontificia Unione Missionaria *(Via di Propaganda, 1/c)*

H. Palazzo di San Calisto in Trastevere

58) Aiuto alla Chiesa che Soffre *(Piazza San Calisto, 16)*

59) Associazione Italiana Santa Cecilia *(Piazza San Calisto, 16)*
60) Basilica di Santa Maria in Trastevere *(Via della Paglia 14/c)*
61) Capitolo di S. Maria in Trastevere *(Via della Paglia 14/c)*
62) Circolo San Pietro *(Piazza San Calisto, 16)*
63) Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace *(Piazza San Calisto, 16)*
64) Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti *(Piazza San Calisto, 16)*
65) Pontificio Consiglio per i Laici *(Piazza San Calisto, 16)*
66) Pontificio Consiglio per la Famiglia *(Piazza San Calisto, 16)*

I. Palazzo dei Convertendi

67) Congregazione per le Chiese Orientali *(Via della Conciliazione, 34)*
68) Sinodo dei Vescovi *(Via della Conciliazione, 34)*

J. Palazzo del S. Uffizio ed adiacenze

69) Congregazione per la Dottrina della Fede *(Piazza del S. Uffizio, 11)*
70) Pontificia Commissione "Ecclesia Dei" *(Piazza del S. Uffizio, 11)*

J. 1 Compendio S. Uffizio – Teutonico

71) Collegio Teutonico di S. Maria in Camposanto

K. Palazzo del Vicariato in Via della Pigna

72) Opera Romana Pellegrinaggi *(Via della Pigna, 13/a)*
73) Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI) Presidenza Nazionale *(Via della Pigna, 13/a)*

L. Immobili sul Gianicolo

74) Casa Pio XI - Suore Calasanziane *(Largo degli Alicorni, 28)*
75) Curia Generalizia della Compagnia di Gesù *(Borgo S. Spirito, 4)*
76) Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (Milano) dette "di Maria Bambina" *(Via Paolo VI, 21)*
77) Ordine di S. Agostino – Curia Generalizia *(Via Paolo VI, 25)*
78) Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" *(Piazza S. Onofrio, 4)*
79) Pontificia Università Urbaniana *(Via Urbano VIII, 16)*
80) Pontificio Collegio Americano del Nord *(Via del Gianicolo, 14)*
81) Pontificio Collegio Pio Romeno *(Passeggiata del Gianicolo, 5)*
82) Pontificio Collegio Ucraino di S. Giosafat *(Passeggiata del Gianicolo, 7)*
83) Pontificio Collegio Urbano "de Propaganda Fide" *(Via Urbano VIII, 16)*
84) Suore dell'Addolorata [o Francescane dell'Addolorata] *(Borgo S. Spirito, 41)*

M. Palazzi dei Propilei [SCAMBIO DI NOTE VERBALI TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE: DALLA SANTA SEDE NOTA VERBALE N. 281 DEL 1/08/1959 ACCOLTA DALL'ITALIA CON NOTA VERBALE N. 926 DEL 29/01/1960]

M.1 Compendio Propilei / Porta Angelica

85) Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica *(Piazza Pio XII, 3)*
86) Congregazione per il Clero *(Piazza Pio XII, 3)*
87) Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi) *(Piazza Pio XII, 3)*
88) Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede *(Largo del Colonnato, 3)*
89) Sala Stampa della Santa Sede *(Via dei Corridori, 32)*

M. 2 Compendio Propilei / Santo Spirito

90) Congregazione delle Cause dei Santi *(Piazza Pio XII, 10)*

91) Congregazione per i Vescovi *(Piazza Pio XII, 10)*

92) Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti *(Piazza Pio XII, 10)*

93) Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi *(Piazza Pio XII, 10)*

N. Palazzo Pio XII e adiacenze [SCAMBIO DI LETTERE TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE: DALLA SANTA SEDE RICHIESTA CON OFFICIO SEGRETERIA DI STATO N. 15758 DEL 28/04/1979 ACCOLTA DALL'ITALIA CON LETTERA N. 1043 DEL 28/04/1979]

94) Radio Vaticana *(Piazza Pia, 3)*

O. PALAZZO DEL PONTIFICIO SEMINARIO MINORE [ACCORDO TRA S. SEDE E ITALIA DEL 31/03/1947 RESO ESECUTIVO IL ITALIA CON D. LGS. 10/04/1948 N. 1080]

95) Casa Bonus Pastor *(Via Aurelia, 208)*

96) Pontificio Istituto S. Apollinare *(Viale Vaticano, 42)*

97) Pontificio Seminario Romano Minore *(Viale Vaticano, 42)*

P. IMMOBILI DI CASTEL GANDOLFO E ALBANO LAZIALE [ARTT. 14 COMMA 1, 15 COMMA 1 DEL TRATTATO LATERANENSE - SCAMBIO DI NOTE VERBALI TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE DEL 23/01/1981 RESO ESECUTIVO IN ITALIA IL 29/01/1983]

98) Parrocchia di S. Tommaso da Villanova *(P.zza della Libertà – Castelgandolfo)*
99) Collegio Missionario "Mater Ecclesiæ" *(Collegio Urbano – Castelgandolfo)*
100) Monastero Immacolata Concezione delle Clarisse *(P.zza Sabbatini - Albano)*
101) Istituto "Maestre Pie Filippini" *(Salita S. Antonio – Villa Cybo in Castelgandolfo)*
102) Centro Mariapoli *(Via S. Giovanni Battista de La Salle – Castelgandolfo)*

III. ENTI CENTRALI DELLA CHIESA NON AVENTI SEDE NELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO NÉ IN ZONE EXTRATERRITORIALI (ART.11 TRATTATO LATERANENSE DELL'11/02/1929 RESO ESECUTIVO IN ITALIA CON LEGGE N. 810 DEL 27/05/1929 ED INTEGRAZIONI SUCCESSIVE)

Q.

103) Pontificia Università Gregoriana *(Piazza della Pilotta, 4)*
104) Pontificio Istituto Biblico *(Via della Pilotta, 25)*

R.

105) Pontificio Istituto Orientale *(Piazza S. Maria Maggiore, 7)*
106) Pontificia Commissione di Archeologia Sacra *(Via Napoleone III, 1)*

S.

107) Pontificia Università della Santa Croce *(Piazza S. Apollinare, 49)*

108) Pontificio Istituto di Musica Sacra *(Via di Sant'Agostino, 14)*

IV. ENTI FRUENTI DEL BENEFICIO DELL'ESENZIONE DA ALCUNI TRIBUTI

(CONVENZIONE DOGANALE TRA ITALIA E S. SEDE DEL 30/06/1930 IN VIGORE DAL 1/08/1930 E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE N. 12823 DEL 28/07/1930 E CIRCOLARE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PARI DATA N. 510066-150)
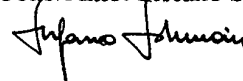
T.

109) Pontificia Accademia Ecclesiastica *(Piazza della Minerva, 74)*

Vaticano, 20 luglio 2007

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3329):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN), in data 29 settembre 2015.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 ottobre 2015, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 ottobre 2015; il 2 dicembre 2015.

Esaminato in aula il 21 marzo 2016 ed approvato, con modificazioni, il 31 marzo 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2309):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 maggio 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 giugno 2016.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 28 giugno 2016.

16G00147

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 giugno 2016, n. **138**.

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l'articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di emergenza interna, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400;

Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 20, comma 5, si applicano le disposizioni recate dall'allegato F al decreto legislativo medesimo;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI.

2. L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonché i successivi aggiornamenti e revisioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la seguente:

1) per «personale che lavora nello stabilimento» si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al personale così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.

Art. 3.

Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni:

a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;

b) la versione in bozza del PEI;

c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;

d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.

3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro è redatto apposito verbale, che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al comma 3 medesimo.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione l'allegato F allo stesso decreto legislativo.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 giugno 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2326

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2015, n. 161, S.O.:

«Art. 20 *(Piano di emergenza interna)*. — (*Omissis*).

5. La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'art. *17, comma 3*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 :

«Art. 32 *(Norme finali e transitorie)*. — (*Omissis*).

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

e) «nuovo stabilimento»:

1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure

2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

g) «altro stabilimento»: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera *e)*;

h) «impianto»: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;

o) «incidente rilevante»: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

p) «pericolo»: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

q) «rischio»: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

r) «deposito»: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;

t) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'art. 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;

v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.:

«Art. 47 *(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)*. — 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: *a)* un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; *b)* tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; *c)* sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 27 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015:

«Art. 10 *(Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento)*. — 1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) è composto da:

a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;

b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;

c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;

e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;

f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

g) due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

h) un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente;

i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;

l) un rappresentante del Comune territorialmente competente;

m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 3;

n) un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali;

o) un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.

3. Per ogni componente è designato un membro supplente. Al fine di garantire la funzionalità del CTR, ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti.

4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR.

5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno.

6. Il CTR è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonché delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie è pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni è pari a 3.

8. Il CTR può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti.

9. Per le attività svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».

«Art. 27 *(Ispezioni)*. — 1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:

a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;

c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

d) che le informazioni di cui all'art. 23 siano rese pubbliche.

2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H.

3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell'interno e le regioni, in collaborazione con l'ISPRA, assicurano il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di ispezione di rispettiva competenza, provvedendo altresì, ove possibile, al coordinamento con i controlli di cui alla lettera *h)*.

Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento e l'armonizzazione. Il piano di ispezioni contiene i seguenti elementi:

a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;

b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;

c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;

d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'art. 19;

e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;

g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;

h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.

5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto. La suddetta valutazione può tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altre normative applicabili allo stabilimento.

6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla Regione o dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori.

7. Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'autorità che ha disposto l'ispezione comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. Tale autorità si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.

9. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità al presente decreto, entro sei mesi è effettuata un'ispezione supplementare.

10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera *h)*.

11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 11, promuove iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative alle attività di controllo tra le autorità competenti, con particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul territorio nazionale e alla conduzione delle ispezioni.

12. Il gestore fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire:

a) al personale che effettua l'ispezione lo svolgimento dei suoi compiti;

b) alle autorità competenti la raccolta delle informazioni necessarie per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire l'entità dell'aumento della probabilità o dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, per la predisposizione del piano di emergenza esterna, nonché per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano di particolari attenzioni.

13. Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 6. Le autorità competenti comunicano, in particolare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015, è riportato nelle note alle premesse.

16G00149

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 2016.

Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che reca la disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941 del 29 agosto 1961, con il quale è stato istituito il «Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del Fondo suddetto è stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le «funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lett. *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. *a)*, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 21 dicembre 2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le attività di esazione, erogazione e controllo previste per l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti;

Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico è trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA),

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 667/2015/A del 28 dicembre 2015, recante disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);

Visto l'art. 1, comrna 670, quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) che prevede che «Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto ... »;

Vista la delibera 12 maggio 2016, n. 237/2016/I dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in ordine allo Statuto della CSEA, con la quale ha espresso parere favorevole allo schema di statuto medesimo;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato lo Statuto della Cassa conguaglio per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO

Statuto della cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA

Art. 1.
Natura giuridica e funzioni

1. La Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA (di seguito denominata anche Cassa) è un ente pubblico economico ai sensi dell'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito denominata Autorità). La Cassa ha sede in Roma e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. La Cassa, fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, comma 3, lett. *d)*, adotta propri regolamenti interni.

3. L'attività della Cassa, salvo che la legge disponga diversamente, è regolata dal presente Statuto, dalle norme del codice civile, dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private, con riferimento alle attività economiche, nonché dalle deliberazioni dell'Autorità e dai regolamenti della Cassa.

4. I rapporti di lavoro del personale dipendente sono disciplinati dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva del settore elettrico.

5. La Cassa, nel rispetto delle competenze e delle attività affidate agli altri soggetti istituzionali del settore energetico, svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge e dalle delibere dell'Autorità nell'ambito delle attività funzionali agli interessi generali da essa curati, a favore degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dell'ambiente, offrendo anche servizi di tipo amministrativo, finanziario ed informatico. In particolare, la Cassa, a normativa vigente, svolge nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico ed ambientale:

a. attività di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni;

b. attività di esazione delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema;

c. attività istruttorie per la determinazione dei corrispettivi da erogare in esecuzione dei meccanismi regolatori;

d. attività di erogazione di somme dovute a vario titolo;

e. ulteriori attività rispetto a quelle riconducibili agli scopi statutari, eventualmente richieste dall'Autorità alla CSEA, quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attività dell'Autorità stessa.

6. A norma dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la CSEA conclude con l'Autorità gli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; tali accordi possono disciplinare anche l'oggetto, le forme e i modi con i quali l'Autorità stessa si avvale della CSEA per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui alla lettera *e)* del precedente comma 5.

7. Alla Cassa è attribuita la facoltà di costituire patrimoni separati per specifiche finalità rientranti nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 2.
Organi

1. Sono organi della Cassa:

a. il Presidente;

b. il Comitato di gestione;

c. il Collegio dei revisori.

Art. 3.
Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e sovrintende al suo funzionamento. Convoca e presiede il Comitato di gestione.

2. In caso di assenza, anche per cessazione della carica, o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente del Comitato di gestione con maggiore anzianità nell'ufficio, ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Art. 4.
Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente e da altri due componenti. Il Presidente e i componenti del Comitato di gestione sono nominati per un triennio dall'Autorità, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in una o più tra le seguenti materie: economia, diritto, contabilità e finanza, energia, servizi idrici, ambiente.

2. Il Comitato di gestione ha poteri di programmazione e di indirizzo ed esercita tutte le funzioni della Cassa che non siano attribuite dal presente Statuto ad altri organi. Il Comitato di gestione nomina il Direttore generale della Cassa.

3. Il Comitato di gestione, su proposta del Direttore generale, delibera sui seguenti atti e temi:

a. bilancio di esercizio, che viene trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità ;

b. budget economico e le sue eventuali rimodulazioni;

c. regolamenti e altri atti di carattere generale riguardanti l'amministrazione e la gestione della Cassa;

d. proposte inerenti lo Statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilità, che sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità ai fini della loro approvazione;

e. le scelte strategiche dell'ente e le politiche di remunerazione ed incentivazione del personale, nonché le nomine dei dirigenti della Cassa.

4. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede della Cassa e ad esse assiste il Collegio dei revisori. Nel caso in cui le sedute si debbano svolgere in altra sede o con modalità telematiche, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.

5. Per la validità delle sedute del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno due componenti.

6. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui le sedute si svolgano con la presenza di due componenti, per l'adozione delle decisioni è richiesta l'unanimità.

7. Nel caso di provvedimenti di competenza del Comitato di gestione non procrastinabili, i provvedimenti stessi, qualora si verifichino contestualmente l'assenza o l'impedimento di due componenti, possono essere adottati, in via d'urgenza, dal Presidente o da un componente suo delegato, salva ratifica del medesimo Comitato che è convocato per una data immediatamente successiva nella quale sussistano le condizioni per l'integrazione del quorum costitutivo e deliberativo di cui al presente articolo.

8. Con regolamento interno, la Cassa, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo, disciplina le specifiche modalità di funzionamento del Comitato di gestione.

Art. 5.
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente del Collegio, da due componenti effettivi e da due supplenti nominati, per un triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità. Un componente effettivo ed uno supplente sono designati dall'Autorità.

2. I revisori svolgono le funzioni dei sindaci delle società per azioni secondo le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili con la particolarità dell'ordinamento e del funzionamento della Cassa, nonché i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. I componenti del Collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali o tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze o di pubbliche amministrazioni operanti nei settori attinenti a quello di attività della Cassa.

Art. 6.
Norme comuni agli organi

1. I componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori non possono intrattenere, a pena di decadenza, direttamente o indirettamente, rapporti di dipendenza, di collaborazione o di consulenza con le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del settore idrico ed ambientale, avere nelle medesime imprese interessi diretti od indiretti, ricoprire uffici pubblici elettivi. La verifica dell'incompatibilità dei componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori è rimessa, rispettivamente, all'Autorità e al Ministero dell'economia e delle finanze che, accertandola, pronunciano la decadenza del componente.

2. Il Presidente, il Presidente del Collegio dei revisori e i componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorché siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

3. Qualora cessi dalla carica il Presidente o un componente, l'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla sua sostituzione. Nel caso di contemporanea vacanza di almeno due dei componenti del Comitato di gestione, l'Autorità, per assicurare lo svolgimento delle attività della Cassa, procede tempestivamente alla nomina di un Commissario e, ai sensi del precedente art. 4, comma 1, procede alla nomina di un nuovo Comitato di gestione.

4. I compensi dei componenti degli organi della Cassa sono stabiliti dall'Autorità d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e degli organismi pubblici.

Art. 7.
Indirizzo e vigilanza

1. La Cassa esercita le proprie funzioni, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità e secondo gli indirizzi generali dalla stessa disposti, con particolare riferimento agli oneri generali di sistema.

2. In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di gestione ovvero di gravi irregolarità o illegittimità degli atti dal Comitato stesso adottati, l'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre lo scioglimento dell'organo e nominare un Commissario per la provvisoria gestione della Cassa.

Art. 8.
Patrimonio

l. Il patrimonio, fondo di dotazione iniziale, della Cassa, pari a 100 milioni di euro, è costituito con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto da disposizioni legislative vigenti in materia, sarà destinato ad usi stabiliti dall'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.
Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio, redatto ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice civile, è deliberato, su proposta del Direttore generale, dal Comitato di gestione.

2. Il Direttore generale, quindici giorni prima della seduta del Comitato di gestione, prevista per la deliberazione del Bilancio, trasmette la relativa proposta al Collegio dei revisori per l'esame e l'adozione degli atti di competenza.

3. Il Bilancio d'esercizio è deliberato dal Comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato, entro 10 giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità, per l'approvazione da parte del Ministero medesimo d'intesa con l'Autorità.

4. Il Comitato di gestione approva entro il 31 dicembre il Budget economico e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità.

5. Le riscossioni e le erogazioni istituzionali non hanno effetti sul conto economico ai fini della determinazione del risultato di esercizio.

6. Al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica, permangono inalterati gli obblighi di CSEA di versamento al bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa approvate nel bilancio consuntivo per il 2015, fatta salva la possibilità per CSEA di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'espletamento dei nuovi compiti assegnati all'Ente.

7. Fermo restando l'obbligo di riversare gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica all'entrata del bilancio dello Stato, CSEA può costituire riserve patrimoniali ai sensi del codice civile.

Art. 10.
Modifiche allo Statuto

1. Lo Statuto è modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, anche su proposta del Comitato di gestione della Cassa.

Art. 11.
Disposizioni transitorie

1. La Cassa succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali della Cassa conguaglio per il settore elettrico alla data della sua trasformazione.

2. La Cassa succede altresì in tutti compiti e funzioni attribuiti dalle disposizioni vigenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alla data della sua trasformazione.

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle attività istituzionali affidate alla CSEA, fermo restando la necessità di svolgere procedure di selezione pubblica per la copertura del proprio fabbisogno di organico, laddove dovessero risultare vincitori delle procedure medesime risorse già impiegate presso CSEA in forza di distacco, si potranno prevedere cessioni di contratto.

16A05296

DECRETO 4 luglio 2016.

Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2016 per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'esclusione della Regione Sardegna e della Regione Siciliana.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione a decorrere dall'anno 2016, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2016, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 719, della citata legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 707 a 734, della legge n. 208 del 2015 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710 della citata legge n. 208 del 2015, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 720, della citata legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 719 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto il comma 710 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 relativi all'attuazione dei patti regionalizzati e del patto orizzontale nazionale;

Visto il comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che ai fini della determinazione del predetto saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 723, della citata legge n. 208 del 2015 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della citata legge n. 208 del 2015, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti;

Visto l'art. 1, comma 734, della citata legge n. 208 del 2015, secondo il quale, per gli anni 2016 e 2017, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;

Visto l'art. 1, comma 728, della citata legge n. 208 del 2015, per il quale le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui all'art. 1, comma 710, della citata legge n. 298 del 2015, per consentire esclusivamente un aumento degli impegni

di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 710-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserito dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera *b)*, comma 723 del medesimo articolo. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che la Regione siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000, e che in caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il citato comma 4;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 719 e 720, della legge n. 208 del 2015, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti delle regioni e delle province autonome relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 707 a 734, delle legge n. 208, per acquisire informazioni utili per la finanza pubblica, e per la verifica del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra le entrate finali e le spese finali, definito ai sensi dell'art. 1, comma 710, della citata legge n. 208 del 2015;

Vista l'intesa sancita nella seduta dell'11 febbraio 2016 con la quale le regioni, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2016 si sono impegnate a conseguire un risultato positivo dei saldi di competenza finanziaria di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, secondo gli importi indicati nella tabella n. 1 allegata all'intesa, al netto degli importi comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2016, dalle regioni che intendono avvalersi della facoltà di effettuare i pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione, mediate utilizzo di risorse del proprio bilancio, senza maturare il diritto a ricevere le corrispondenti quote di trasferimento di risorse del predetto fondo;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 23 giugno 2016 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 707 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. Le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi necessari per l'attuazione dell'art. 1, comma 728, della citata legge n. 208 del 2015, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre 2016, secondo le modalità e il prospetto definito dall'allegato C al presente decreto. La Regione siciliana adegua le comunicazioni effettuate in attuazione del citato dell'art. 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015 agli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2016

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO *A*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche al fine di evidenziare il rispetto degli obiettivi previsti dall'intesa sancita nella riunione della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016.

A. ISTRUZIONI GENERALI.

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il modello n. 1SF/16 riferito al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio.

A.2. Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno e al pareggio 2015, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2016 sino a quando la regione o la provincia autonoma non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio.

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;

pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI.

B.1. Istruzioni generali.

Per il monitoraggio 2016 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dalla legge n. 208 del 2015, è stato predisposto il modello n. 1SF/16, distinto in due sezioni.

La prima sezione riguarda il saldo di competenza finanziaria, articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione, con riferimento alle previsioni di competenza 2016 e agli accertamenti e agli impegni a tutto il periodo di riferimento (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

La seconda sezione riguarda le informazioni utili per la finanza pubblica e richiede la compilazione di un prospetto, concernenti alcune voci del bilancio di previsione 2016-2018 e il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

B.2. La sezione concernente il saldo tra entrate e spese finali.

La prima sezione del modello 1SF/16 è articolata in tre colonne, riguardanti i dati previsionali «Previsioni di competenza 2016», i dati di risultato «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2016», i dati di risultato «Cassa a tutto il 2016 (facoltativo)».

La colonna «Previsioni di competenza 2016» è compilata a soli fini conoscitivi indicando le previsioni aggiornate del bilancio di previsione 2016-2018, riferite all'esercizio 2016, anche con riferimento al monitoraggio dei risultati a tutto giugno e settembre 2016.

Le voci riguardanti la colonna «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2016» sono compilate indicando, per ciascuna voce di entrata o di spesa, gli accertamenti o gli impegni a tutto il trimestre di riferimento, salvo differenti indicazioni, di seguito riportate, seguendo le seguenti regole:

gli importi indicano i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2015, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che prevede un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli accertamenti o gli impegni di un trimestre risultassero inferiori a quelli del trimestre precedente a seguito di un errore materiale, è necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel trimestre precedente;

gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 719, della citata legge n. 208 del 2015, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

Le prime due voci della sezione sono:

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito.

Entrambe le voci sono compilate indicando, sia nella colonna «previsioni», che in quella «accertamenti/impegni», il medesimo importo, riguardante le previsioni aggiornate delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione 2016-2018 per l'esercizio 2016. La voce del modello «Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» è compilata al netto delle quote finanziate da debito.

Le regioni che hanno attivato il Fondo pluriennale vincolato per le partite finanziarie non finanziato da debito, segnalano tale situazione all'indirizzo di mail pareggiobilancio@mef.gov.it, chiedendo la modifica del prospetto di monitoraggio.

Le voci successive del modello riguardano i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la cui somma, riportata nella voce H del prospetto, riguarda le entrate finali di bilancio.

Con riferimento al titolo 2 delle entrate, la voce «D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016» è compilato solo dalle regioni che si avvalgono della facoltà, prevista dall'intesa sancita nella riunione della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016, di assolvere al contributo di finanza pubblica di competenza, attraverso modalità alternative rispetto a quelle espressamente previste dalla citata intesa, che prevedono il versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge n. 208 del 2015.

Ai fini della determinazione delle spese finali, il prospetto richiede la compilazione delle voci relative ai titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la cui somma, riportata nella voce N del prospetto, rappresenta le spese finali.

Le voci I2 e L2, riguardanti rispettivamente il «Fondo pluriennale vincolato di parte corrente» e il «Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» sono compilate indicando, sia nella colonna «previsioni», che in quella «accertamenti/impegni», il medesimo importo, pari rispettivamente al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato in c/capitale, stanziate nella spesa del bilancio di previsione 2016-2018 per l'esercizio 2016. La voce del modello «Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» è compilata al netto delle quote finanziate da debito.

Le voci I3, I4, I5, L3 e L4, riguardano i fondi crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso e altri fondi, di parte corrente e in conto capitale, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, e sono compilati solo con riferimento alla colonna «Previsioni di competenza 2016».

Come stabilito dall'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, la voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo delle voci riguardanti il fondo pluriennale di entrate e di spesa.

Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è necessario tenere conto degli spazi finanziari ceduti agli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'art. 1, commi 728, 730, 731 e 732, rappresentati dalla voce P «Spazi finanziari ceduti agli enti locali (art. 1, comma 728, legge n. 208/2016)» e dell'Intesa sancita nel corso della riunione della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016, con la quale le regioni, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2016 si sono impegnate a conseguire un risultato positivo dei saldi di competenza finanziaria di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, secondo gli importi indicati nella tabella n. 1 allegata all'intesa, al netto degli importi comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2016, dalle regioni che intendono avvalersi della facoltà di effettuare i pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione, mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio, senza maturare il diritto a ricevere le corrispondenti quote di trasferimento di risorse del predetto fondo, rappresentati dalla voce R «Obiettivo di saldo di cui all'intesa dell'11 febbraio 2016».

Resta salva la facoltà, prevista dall'intesa, di assolvere al contributo di finanza pubblica di competenza, attraverso modalità alternative, comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'intesa.

Sia la voce *P)* «che la voce *R)* sono valorizzate dall'applicativo web, in considerazione rispettivamente delle risultanze del prospetto 3OB, e dell'allegato n. 1 alla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al netto degli importi comunicati dalle regioni entro il 31 luglio 2016, sempre ai sensi della citata intesa.

Come previsto dall'art. 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015, per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, la Regione siciliana e le Province autonome di Trento e di Bolzano il patto regionalizzato opera nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno. Pertanto, per tali enti, nel prospetto del pareggio, la voce *P)* «Spazi finanziari ceduti agli enti locali ex art. 1, comma 728, legge n. 208/2016» non è valorizzabile.

Per la Regione siciliana, cui non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2016, il patto regionalizzato opera nell'ambito della disciplina del pareggio.

Le voci riguardanti le previsioni sono compilate, a soli fini conoscitivi, facendo riferimento alle previsioni di competenza finanziaria del bilancio, aggiornate alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

La colonna «Cassa a tutto il 2016 (facoltativo)» è compilata ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 710-*bis*, della legge n. 208 del 2015, solo in occasione del monitoraggio del IV trimestre 2016, indicando gli incassi e i pagamenti del 2016, concernenti le entrate e le spese finali, compresa l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2016 per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

L'obiettivo del saldo di competenza finanziaria è rispettato se la differenza tra entrate finali e spese finali, al netto degli spazi finanziari ceduti agli enti locali del proprio territorio, è pari o superiore all'obiettivo previsto in occasione dell'intesa. Per gli enti che non si sono impegnati a conseguire un saldo positivo, l'obiettivo è posto pari a 0.

L'obiettivo del saldo di competenza finanziaria della Regione siciliana è rispettato se la differenza tra entrate finali e spese finali, al netto degli spazi finanziari ceduti agli enti locali del proprio territorio, è pari o superiore all'obiettivo previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2016, pari ad euro 227.879.000.

L'obiettivo del saldo di cassa previsto dell'art. 1, comma 710-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (facoltativo) è rispettato se la differenza tra entrate finali e spese finali, compresi gli incassi concernenti l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio, è pari o superiore a 0.

La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati è effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio del IV trimestre. Pertanto l'invio dei modelli di monitoraggio per il secondo e terzo trimestre, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio a consuntivo.

Restano ferme le disposizioni del comma 733 della legge n. 208 del 2015, secondo cui qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

B.3. La sezione concernente le informazioni aggiuntive utili per la finanza pubblica.

La seconda sezione del modello 1SF/16 prevede l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, concernenti le seguenti previsioni del bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 aggiornate alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):

1) Fondo pluriennale di entrata di parte corrente;

2) Fondo pluriennale di entrata in c/capitale;

3) quota del Fondo pluriennale di entrata in c/capitale finanziata da debito;

4) Fondo pluriennale di spesa di parte corrente;

5) Fondo pluriennale di spesa in c/capitale;

6) quota del Fondo pluriennale di spesa in c/capitale finanziata da debito;

7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione;

8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità;

9) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione;

10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 9) determinato in assenza di gradualità;

11) risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;

12) parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;

13) parte vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;

14) parte del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 destinata agli investimenti;

15) parte libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare.

Nella voce 2) sono riportati gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale di entrata in conto capitale, così come riportati nel bilancio di previsione 2016-2018 aggiornato alla data cui il monitoraggio si riferisce, mentre nella voce 3) è indicata la quota del fondo di cui al punto 2) finanziata da debito.

Nella voce 5) sono riportati gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale di spesa in conto capitale, così come riportati nel bilancio di previsione 2016-2018 aggiornato alla data cui il monitoraggio si riferisce, mentre nella voce 6) è indicata la quota del fondo di cui al punto 5) finanziata da debito.

Nella voce 7) sono riportati gli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, così come riportati nel bilancio di previsione 2016-2018 aggiornato alla data cui il monitoraggio si riferisce, mentre nella voce 8) deve essere indicato l'accantonamento obbligatorio al medesimo fondo determinato nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 3.3, in assenza della gradualità che consente di accantonare nel 2016 solo una quota pari al 55% dell'accantonamento obbligatorio.

Nella voce 9) sono riportati gli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale, così come riportati nel bilancio di previsione 2016-2018 aggiornato alla data cui il monitoraggio si riferisce, mentre nella voce 10) deve essere indicato l'accantonamento obbligatorio al medesimo fondo determinato nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.3, in assenza della gradualità che consente di accantonare nel 2016 solo una quota pari al 55% dell'accantonamento obbligatorio.

Le voci da 11) a 16) riguardano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e le parti che lo compongono (accantonata, vincolata, destinata agli investimenti, ecc.), e sono compilate indicando gli importi riportati nell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto. Nel caso di aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione presunto sulla base dei dati di preconsuntivo, le voci da 11) a 16) sono compilate facendo riferimento alla versione aggiornata dell'allegato. Dopo l'approvazione dello schema di rendiconto da parte della giunta, le voci da 11) a 16) sono compilate indicando gli importi riportati nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione dello schema di rendiconto.

ALLEGATO *B*

Il presente allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2016.

Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2016 le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano certificano i propri risultati per l'anno 2016 attraverso il modello n. 2C/16.

Il modello prevede la compilazione, che avviene in automatico sulla base dei risultati del prospetto di monitoraggio relativo al IV trimestre 2016, del saldo tra entrate e spese finali, tenuto conto degli spazi finanziari ceduti agli enti locali e dei risultati positivi che le regioni si sono impegnate a conseguire ai sensi dell'intesa sancita nel corso della riunione della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016.

Il prospetto della certificazione degli enti che, in occasione del monitoraggio del quarto trimestre 2016, hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativi), consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dell'art. 1, comma 710-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2016 è inviato, entro il 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.

In prossimità del termine del 31 marzo 2017 previsto per la certificazione dei risultati del 2016, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attività di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data.

L'obiettivo 2016 è stato conseguito se la voce S del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 è pari a 0 o positivo.

Alle regioni inadempienti si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015, salvo che per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, e le Province autonome di Trento e i Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.

La certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, è trasmessa obbligatoriamente per via telematica ed ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

Le informazioni della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2016 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. È prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/16 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2016.

L'art. 1, comma 720, della legge di stabilità 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal menu funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2016 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello 2C/16 contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica documento firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2016, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio».

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul manuale utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@tesoro.it».

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 472, della legge di stabilità 2016, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.

ALLEGATO *C*

Il presente allegato C al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti concernenti il patto regionalizzato delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 730, della legge di stabilità 2016, la disciplina dei tempi, modalità e prospetti del patto regionalizzato delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, è definita nell'ambito del decreto concernente il monitoraggio e la certificazione del patto di stabilità interno 2016 di tali enti.

A. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 3OB/16.

I commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 introducono meccanismi di flessibilità della regola del nuovo obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale e della regione stessa. In particolare, il comma 729 prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

La procedura è stata articolata in due tempi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: il comma 730, infatti, dispone che gli enti locali possono comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. A seguito di tali comunicazioni, le regioni e le province autonome, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si precisa che l'ultimo periodo del comma 730 prevede che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 710. Tale disposto normativo trova fondamento nello specifico vincolo di destinazione degli spazi finanziari attribuiti mediante le procedure dei patti di solidarietà.

Il comma 731 prevede, inoltre, che agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero.

Infine, con riguardo alle comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze previste ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, trasmesse esclusivamente mediante il sistema web si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di giunta regionale, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero previsto nel biennio successivo. Lo schema di riparto e attribuzione spazi da utilizzare ai fini della deliberazione della giunta regionale è reso disponibile all'interno del sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna trasmettono le informazioni di dettaglio riferite a ciascun ente locale esclusivamente mediante il sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, utilizzando il modello 3OB/16 disponibile all'interno dell'applicativo; all'interno della sezione dedicata deve essere, altresì, allegata la deliberazione della giunta regionale, completa delle tabelle allegate alla medesima deliberazione in formato pdf, redatte secondo il modello compilato mediante il sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige nonché le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono le informazioni di dettaglio riguardanti il patto regionalizzato secondo le modalità definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, commi 460 e 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per il monitoraggio e la certificazione del patto di stabilità interno 2016.

B. TEMPISTICHE E ADEMPIMENTI DEL PATTO REGIONALIZZATO:

le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di consiglio delle autonomie locali (e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali degli enti locali) dando priorità, nell'assegnazione degli spazi ceduti, alle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011;

entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione o provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 aprile: le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, compilando il modello 3OB/16, mediante il sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it;

entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione o provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 settembre: le regioni e le province autonome definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, aggiornando il modello 3OB/16, mediante il sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, ferma restando la competenza delle stesse a definire autonomamente i criteri, le tempistiche di acquisizione delle richieste/cessioni di spazi da parte degli enti locali e le modalità operative riguardanti il patto regionalizzato, comunicano entro il 30 aprile ed il 30 settembre al Ministero dell'economia e delle finanze, l'obiettivo di saldo iniziale e l'obiettivo rideterminato con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma. Restano, comunque, ferme le eventuali disposizioni già previste nei rispettivi protocollo d'intesa con lo Stato».

Allegato A - Modello 1SF/16

SALDO DI BILANCIO 2016 (Art. 1, comma 710 e seguenti, della legge n. 208/2015)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2016

importi in migliaia di euro pag 1/2

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016	ACCERTAMENTI/IMPEGNI A TUTTO IL …. TRIM. 2016	CASSA A TUTTO IL 2016 (facoltativo[6])
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti[(1)]			
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito[(1)]			
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016			
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2			
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie			
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale			
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
H) ENTRATE FINALI (H=C+D+E+F+G)			
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato			
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente[(2)]			
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)			
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)[(3)]			
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5			
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato			
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito[(1)]			
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale[(2)]			
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)[(3)]			
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4)			
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria			
N) SPESE FINALI (N=I+L+M)			
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa cassa)			
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N+J)			
P) Spazi finanziari ceduti agli enti locali (art. 1, comma 728, L. n. 208/2015)[(4)]			

SALDO DI BILANCIO 2016 (Art. 1, comma 710 e seguenti, della legge n. 208/2015) REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO *MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2016* *importi in migliaia di euro* pag 2/2			
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	**PREVISIONI DI COMPETENZA 2016**	**ACCERTAMENTI/IMPEGNI A TUTTO IL …. TRIM. 2016**	**CASSA A TUTTO IL 2016 (facoltativo[6])**
Q) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO (Q=O-P) [(5)]			
R) OBIETTIVO DI SALDO DI CUI ALL'INTESA DELL'11 FEBBRAIO 2016			
S) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (S=Q-R)			

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	Previsioni annuali aggiornate		
	2016	2017	2018
1) Fondo pluriennale di entrata di parte corrente			
2) Fondo pluriennale di entrata in c/capitale			
3) Quota del Fondo pluriennale di entrata in c/capitale finanziata da debito			
4) Fondo pluriennale di spesa di parte corrente			
5) Fondo pluriennale di spesa in c/capitale			
6) Quota del Fondo pluriennale di spesa in c/capitale finanziata da debito			
7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione,			
8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità			
9) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione			
10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 9) determinato in assenza di gradualità			
	2015		
11) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (indicare il disavanzo con il segno "-")			
12) Parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015			
13) Parte vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015			
14) Parte del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 destinata agli investimenti			
15) Parte libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015/Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare (indicare il disavanzo con il segno "-")			

1)Indicare lo stanziamento aggiornato sia nella colonna delle previsioni che in quella dei risultati. Nel monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.
2) Compilare solo la voce di preventivo indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo
3) Compilare solo la voce a preventivo. I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
4) Nella voce di preventivo indicare gli spazi che si prevede di cedere.
5) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti del patto regionale) deve essere positivo o pari a 0

Allegato B - Modello 2C/16

Saldo di bilancio 2016 (Art. 1, comma 710 e seguenti, della legge n. 208/ 2015)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2016
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

REGIONE ……..

VISTI i risultati della gestione di competenza finanziaria dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri tra entrate e spese finali 2016 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	RISULTATI 2016	dati di competenza finanziaria	dati di cassa (facoltativo)
O	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA		
p	SPAZI FINANZIARI CEDUTI AGLI ETNI LOCALI (art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016)		
Q	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO (Q=O-P)		
R	OBIETTIVO DI SALDO DI CUI ALL'INTESA DELL'11 FEBBRAIO 2016		
S	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTE E OBIETTIVO (S=Q-R)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che nell'esercizio 2016

☐ **è stato conseguito il saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali di cui all'Intesa sancita l'11 febbraio 2016 in Conferenza Stato Regioni** *(S è pari a 0 o positivo)*

☐ **non è stato conseguito il saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali di cui all'Intesa sancita l'11 febbraio 2016 in Conferenza Stato Regioni** *(S è negativo)(*)*

☐ **è stato conseguito il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 1, comma 710-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208** *(S è pari a 0 o positivo - facoltativo)*

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

(*) Alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, ~~alla Regione siciliana~~ e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015.

Allegato C - Modello 3OB/16

REGIONALIZZAZIONE PAREGGIO 2016

DETTAGLIO VARIAZIONE OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

VARIAZIONE OBIETTIVI DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

Importi in migliaia di euro

RIEPILOGO COMPENSAZIONE VERTICALE	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016
Quota ceduta dalla Regione a Province e Città metropolitane		
Quota ceduta dalla Regione a Comuni		
P) Spazi finanziari ceduti agli enti locali (art. 1, comma 728, L. 208/2016)		

PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	COMPENSAZIONE VERTICALE		COMPENSAZIONE ORIZZONTALE [1]						TOTALE VARIAZIONE OBIETTIVO 2016
	QUOTA CEDUTA DALLA REGIONE (variazione negativa)		QUOTA CEDUTA (variazione positiva)		QUOTA ACQUISITA (variazione negativa)		RECUPERO BIENNIO SUCCESSIVO		
	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	2017	2018	
TOTALE									

VARIAZIONE OBIETTIVI DEI COMUNI

COMUNI	COMPENSAZIONE VERTICALE		COMPENSAZIONE ORIZZONTALE [1]						TOTALE VARIAZIONE OBIETTIVO 2016
	QUOTA CEDUTA DALLA REGIONE (variazione negativa)		QUOTA CEDUTA (variazione positiva)		QUOTA ACQUISITA (variazione negativa)		RECUPERO BIENNIO SUCCESSIVO		
	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	2017	2018	
TOTALE									

[1] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel 2016 con segno "+" se quota ceduta e segno "- "se quota acquisita). Agli enti locali che nel 2016 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che nel 2016 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

(*) Il modello 3/OB (regionalizzazione pareggio) è trasmesso in due fasi successive: entro il 30/04/2016 ed entro il 30/09/2016 al fine di acquisire elementi iinformativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. I dati trasmessi entro il 30/09/2016 sono dati cumulati e, pertanto, comprensivi della variazione trasmesse entro il 30/04/2016. Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta, SIcilia e le Province autonome di Trento e di Bolzano compilano il prospetto 3OB previsto dal decreto concernente il monitoraggio e la certificazione del patto di stabilità interno 2016.

16A05294

DECRETO 4 luglio 2016.

Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio per il 2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, per gli anni 2016 e 2017, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 723 della citata legge n. 208 del 2015 e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera *d)*, del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Valle d'Aosta, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo e successive modificazioni nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno di competenza eurocompatibile;

Visto l'art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l'obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni dal 2014 al 2017 della Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonomie di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti;

Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512 dell'art. 1 della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente;

Visto l'art. 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015, secondo il quale la Regione Siciliana, le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale, mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mentre la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000, e che in caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'art. 1 della citata legge n. legge n. 208 del 2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il citato comma 4.

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno per l'anno 2016 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2016, per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, escluse la Regione Sardegna e la Regione Siciliana, che assicurano il proprio contributo alla finanza pubblica attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 23 giugno 2016 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni a statuto speciale esclusa la Regione Sardegna e la Regione Siciliana, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno relative all'anno 2016 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Le regioni a statuto speciale esclusa la Regione Sardegna e la Regione Siciliana, e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2016, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione è trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.

3. La certificazione di cui al comma 2 può essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, escluse la Regione Sardegna e la Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2016

Il ragioniere generale dello Stato
FRANCO

ALLEGATO *A*

Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno del 2016 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna e la regione Siciliana alle quali non si applicano i limiti di spesa previsti dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

Ferma restando, negli esercizi 2016 e 2017, per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e dagli accordi sottoscritti con lo Stato, tali autonomie speciali applicano le disposizioni di cui ai commi dal 709 a 734 della legge n. 208 del 2015, esclusa la disciplina delle sanzioni prevista dall'art. 1, comma 723, della medesima legge. I tempi, le modalità ed i prospetti riguardanti il monitoraggio e la certificazione dei risultati della disciplina del pareggio di bilancio sono definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, commi 719 e 720, della legge di stabilità n. 208 del 2015.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilità interno:

per la Regione Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, il modello n. 1M/16/EU (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile);

per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/16/S (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista).

I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione *web*, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Le regole per l'accesso all'applicazione *web* ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto .

Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilità interno e per la finanza pubblica, è, altresì, previsto il prospetto 3OB/16, concernente il patto regionalizzato di solidarietà, di cui all'art. 1, commi da 728 a 731, della legge di stabilità 2016.

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web del patto di stabilità interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (*internet Explorer* 10 o superiore, *Mozilla Firefox* e *Google Chrome*); applicazione *Acrobat Reader* (aggiornato) per le stampe.

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto), sotto la dicitura «Regole per il sito».

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema patto di stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

B.1. Istruzioni generali

Cumulabilità - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2016; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2016, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (*warning*), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Dati dell'esercizio precedente – È prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente, inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilità del precedente anno 2015, che sono riportati automaticamente dal sistema web. L'eventuale variazione dei dati 2015 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilità dell'anno 2015.

Variazioni – In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilità interno, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

Rispetto del patto – Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2016 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio.

Per le regioni a statuto speciale cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2016 è stato rispettato.

Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2016 è stato rispettato.

B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/16/EU e n. 2M/16/S

I modelli per il monitoraggio 1M/16/EU e 2M/16/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato.

Pertanto, le autonomie speciali che nel 2016 adottano gli schemi di bilanci di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 con funzioni autorizzatoria, valorizzano:

la voce riguardante il titolo 4 delle entrate «Entrate derivanti da alienazioni di beni e da trasferimenti in c/capitale e da riscossione di crediti», indicando la somma del titolo 4 e del titolo 5 delle entrate del proprio bilancio;

la voce riguardante il totale titolo 2 - spese in conto capitale, indicando la somma del titolo 2 e del titolo 3 delle spese del proprio bilancio.

Entrambi i prospetti prevedono la detrazione dalle spese degli accantonamenti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e dalle leggi successive, al fine di evitare a carico delle autonomie speciali un contributo alla finanza pubblica doppio rispetto a quello previsto.

Per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Sardegna, la regione Siciliana, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, è stato predisposto il modello n. 1M/16/EU. Come stabilito dall'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma:

a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

Il suindicato modello è, pertanto, articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale.

In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilità interno.

La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti:

gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3),

gli impegni correnti delle spese escluse dal patto individuate dalle voci da S4 a S10, se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3.

La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate.

La terza sezione prevede che dal totale dei pagamenti in conto capitale (Titolo *II)* siano detratti:

i pagamenti riguardanti le concessioni di crediti, l'acquisto di titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti;

i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S23 a S32), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S23 e S24.

Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/16/S riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista.

Tale saldo è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti.

Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2016 sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di quanto previsto dagli accordi, già nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2016.

Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2016, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

I prospetti del monitoraggio sono compilati e trasmessi tramite l'applicativo web del patto, anche in attesa della conclusione degli accordi di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, laddove previsti. In tal caso, la regione non valorizza il campo relativo all'obiettivo programmatico annuale spese finali (OP SF 16 del modello 1M/16/EU), e i campi relativi alle esclusioni delle spese non previste in sede di accordo, che saranno compilati successivamente al perfezionamento dell'accordo.

B.3. Modello informativo n. 3OB/16

I commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 introducono meccanismi di flessibilità della regola del nuovo obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale e della regione stessa. In particolare, il comma 729 prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

La procedura è stata articolata in due tempi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: il comma 730, infatti, dispone che gli enti locali possono comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. A seguito di tali comunicazioni, le regioni e le province autonome, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si precisa che l'ultimo periodo del comma 730 prevede che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 710. Tale disposto normativo trova fondamento nello specifico vincolo di destinazione degli spazi finanziari attribuiti mediante le procedure dei patti di solidarietà.

Il comma 731 prevede, inoltre, che agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero.

Infine, con riguardo alle comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze previste ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero nel biennio successivo. Lo schema di riparto e attribuzione degli spazi da utilizzare ai fini della deliberazione della Giunta regionale è reso disponibile all'interno del sistema web dedicato al patto di stabilità interno.

Le regioni trasmettono le informazioni di dettaglio riferite a ciascun ente locale mediante il sistema web dedicato al patto di stabilità interno, utilizzando il modello disponibile all'interno dell'applicativo; all'interno della sezione dedicata deve essere, altresì, allegata la deliberazione della Giunta regionale, completa delle tabelle allegate alla medesima deliberazione in formato pdf, redatte secondo il modello compilato mediante il sistema web dedicato al patto di stabilità interno.

Per gli anni 2016 e 2017, le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e degli accordi sottoscritti con lo Stato, operano la compensazione a valere sui rispettivi obiettivi del patto di stabilità interno. Diversamente la regione Sardegna e la regione Siciliana – alle quali non si applicano i limiti di spesa previsti dal citato comma 454 della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilità, ai sensi dell'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 – opera la compensazione a valere sul saldo finale di competenza di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016.

Di seguito le tempistiche e gli adempimenti riguardanti il patto regionalizzato:

le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali degli enti locali) dando priorità, nell'assegnazione degli spazi ceduti, alle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011;

entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione o provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 aprile: le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze mediante il sito web dedicato al patto con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione o provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 settembre: le regioni e le province autonome definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito *web* dedicato al patto di stabilità interno con riferimento a ciascun ente locale e alla regione o provincia autonoma stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, ferma restando la competenza delle stesse a definire autonomamente i criteri, le tempistiche di acquisizione delle richieste/cessioni di spazi da parte degli enti locali e le modalità operative riguardanti il patto regionalizzato, comunicano entro il 30 aprile ed il 30 settembre al Ministero dell'economia e delle finanze, l'obiettivo di saldo iniziale e l'obiettivo rideterminato con riferimento a ciascun ente locali e alla stessa regione o provincia autonoma. Restano, comunque, ferme le eventuali disposizioni già previste nei rispettivi protocollo d'intesa con lo Stato».

Allegato A - Modello 1M/16/EU

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016 (Legge n. 228/2012)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI SPESA EUROCOMPATIBILE PER L'ANNO 2016[(1)]

(migliaia di euro)

Pag. 1/2

				a tutto il …….. trimestre 2015	a tutto il …….. trimestre 2016
ICOR		IMPEGNI TOTALI TITOLO 1°	Impegni		
a detrarre:	S1	Trasferimenti correnti	Impegni		
	S2	Imposte e tasse	Impegni		
	S3	Oneri straordinari gestione corrente	Impegni		
a detrarre se presente nel Titolo I° ma non tra le voci S1,S2 ed S3:	S4	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S5	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S6	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Impegni		
	S7	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S8	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art. 50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S9	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S10	Spese sostenute dalla regione Valle d'Aosta per servizi ferroviari, nel limite di 23 milioni di euro (art. 17, c. 2, D.L. n. 16/2014)	Impegni		
ICORN		**IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI(ICOR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10)**	Impegni		
	S11	Trasferimenti correnti	Pagamenti		
	S12	Imposte e tasse	Pagamenti		
	S13	Oneri straordinari gestione corrente	Pagamenti		
a detrarre se presenti nelle voci S11, S12 ed S13 :	S14	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S15	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S16	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Pagamenti		
	S17	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S18	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S19	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S20	Spese relative all'attuazione degli interventi per il diritto allo studio finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni (art. 2, c. 2, D.L. 104/2013)	Pagamenti		
	S21	Spese sostenute dalla regione Valle d'Aosta per servizi ferroviari, nel limite di 23 milioni di euro (art. 17, c. 2, D.L. n. 16/2014)	Pagamenti		
	S22	Spese derivanti dagli accantonamenti previsti dal DL 201/2011 e dalle leggi successive	Pagamenti		
PCORN		**PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI (S11+S12+S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22)**	Pagamenti		
PCAP		TOTALE TITOLO 2°[(2)]	Pagamenti		
a detrarre:	S23	Spese per concessione di crediti	Pagamenti		
	S24	Spese per acquisto titoli, partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti		
a detrarre se presente nel Titolo II° e non tra le voci S22 e S23:	S25	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)[(3)]	Pagamenti		
	S26	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S27	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S28	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Pagamenti		
	S29	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S30	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2014 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) [(4)]	Pagamenti		
	S31	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5 c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S32	Spese, concernenti gli interventi straordinari in materia di edilizia scolastica e di edilizia residenziale universitaria, finanziate con i mutui di cui all'art. 10, c. 1, del D.L.104/2013, nel limite dell'importo annualmente erogato dagli istituti di credito (art. 10, c. 2, D.L. 104/2013)	Pagamenti		

Allegato A - Modello 1M/16/EU

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016 (Legge n. 228/2012)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI SPESA EUROCOMPATIBILE PER L'ANNO 2016[(1)]

(migliaia di euro)

			a tutto il …….. trimestre 2015	a tutto il …….. trimestre 2016
PCAPN	PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI (PCAP - da S23 a S32)	Pagamenti		
R SF 16	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)			
OP SF 16	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2016 [(5)]			
QO T 16	SPAZI FINANZIARI CEDUTI AGLI ENTI LOCALI (art. 1, comma 728, L. 208/2016)			
OR SF 16	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 16 - QO SF 16)			
D S 16	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 16 - OR SF 16) [(6)]			
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS16 presenti un valore positivo:				
UE CR 16	SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE [(7)]	Impegni/pagamenti 2016		
UE CP 16	SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE [(7)]	Pagamenti 2016		
UE NZ 16	TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 16 + UE CP 16) [(7)]	Impegni/pagamenti 2016		
UE NZ 11	TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE [(7)]	Impegni/pagamenti 2011		
M UE NZ 16	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 16 - UE NZ 11)			
S SZ 16	VERIFICA SCOSTAMENTO (DS 16 - M UE NZ 16) [(8)]			

(1) La Regione Friuli Venezia Giulia non compila le voci del prospetto riguardanti le esclusioni di spesa non previste dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010.

(2) Le autonomie speciali che nel 2016 adottano gli schemi di bilanci di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 con funzioni autorizzatoria indicano la somma del titolo 2 e del titolo 3 della spesa del proprio bilancio

(3) A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, l'esclusione comprende le spese sanitarie della regione Friuli-Venezia Giulia relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(4) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRFEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.

(5) L'obiettivo programmatico annuale spese finali 2016 è quello definito in sede di accordo.

(6) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2016 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, il patto 2016 non è stato rispettato.

(7) Ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale, si fa riferimento, per ciascun anno 2011 e 2016, alla definizione di spesa eurocompatibile.

(8) In caso di differenza positiva, alla regione si applicano le sanzioni di cui all'art.1, c. 462, della L. n. 228/2012, ivi compresa quella di cui alla lettera a).

Allegato A - Modello 2M/16/S

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016 (Legge n. 228/2012)

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO IN TEMINI DI SALDO DI COMPETENZA MISTA L'ANNO 2016

(migliaia di euro)

ENTRATE FINALI			***2015***	***2016***
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	*Accertamenti (1)*		
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	*Accertamenti (1)*		
E3	TOTALE TITOLO 3°- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	*Accertamenti (1)*		
E4	Totale entrate correnti	*Accertamenti (1)*		
E5	GETTITI ARRETRATI	*Accertamenti (1)*		
E COR	**TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E4 - E5)**	*Accertamenti (1)*		
E6	TOTALE TITOLO 4°- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI [8]	*Riscossioni (2)*		
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	*Riscossioni (2)*		
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni	*Riscossioni (2)*		
E CAP	**TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE**	*Riscossioni (2)*		
E FIN	**TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)**			
SPESE FINALI			***2015***	***2016***
S1	Spese correnti per la sanità	*Impegni (1)*		
S2	Altre spese correnti	*Impegni (1)*		
S3	a detrarre: Spese derivanti dagli accantonamenti previsti dal DL 201/2011 e dalle leggi successive	*Impegni (1)*		
S COR	**TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI**	*Impegni (1)*		
S4	Spese in conto capitale per la sanità	*Pagamenti (2)*		
S5	Altre spese in conto capitale	*Pagamenti (2)*		
S6	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE [9]	*Pagamenti (2)*		
S7	a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	*Pagamenti (2)*		
S8	a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti	*Pagamenti (2)*		
S9	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	*Pagamenti (2)*		
S CAP	**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE**	*Pagamenti (2)*		
MS COR	Maggiori spese corr. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	*Impegni (1)*		
MS COR1	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	*Impegni (1)*		
MS CAP	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	*Pagamenti (2)*		
MS CAP1	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	*Pagamenti (2)*		
S FIN	**TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR +MS COR1+ MS CAP+MS CAP1)**			
SAL 16	**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)**			
OB 16	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA**			
QO SF 16	**SPAZI FINANZIARI CEDUTI AGLI ENTI LOCALI (art. 1, comma 728, L. 208/2016)**			
OBR 16	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO** [3]			
D S 16	**DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR.(SAL 16 - OBR 16)** [4]			
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS15 presenti un valore negativo:				
UE CR 16	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		**Impegni 2016**	
UE CP 16	**SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		**Pagamenti 2016**	
UE NZ 16	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 16 + UE CP 16)** [5]		**Impegni/pagamenti 2016**	
UE NZ 11	**TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [5]		**Impegni/pagamenti 2011**	
M UE NZ 16	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 16 - UE NZ 11)** [6]			
S SZ 16	**VERIFICA SCOSTAMENTO (DS 16 + M UE NZ 16)** [7]			

(1) Gestione di competenza

(2) Gestione di competenza + gestione dei residui

(3) Se OB 16 è positivo calcolare OBR 16 con la seguente formula OBR 16 = OB 16 - QO OB 16. Se OB 16 è negativo o pari a 0, calcolare OBR 16 con la seguente formula OBR 16 = OB 16 + QO OB 16.

(4) In caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato.
In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto non è stato rispettato

(5) Si fa riferimento, ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale per ciascun anno 2011 e 2016, alla sommatoria degli impegni correnti e dei pagamenti in c/capitale, nel rispetto della definizione di saldo di competenza mista.

(6) Indicare solo se MUENZ16 presenta un valore positivo.

(7) Se SSZ16 presenta valore negativo, alla regione si applicano le sanzioni di cui all'art.1, c. 462, della L. n. 228/2012, ivi compresa quella di cui alla lettera a).

(8) **Le autonomie speciali che nel 2016 adottano gli schemi di bilanci di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 con funzioni autorizzatoria indicano la somma del titolo 4 e del titolo 5 delle entrate del proprio bilancio**

(9) **Le autonomie speciali che nel 2016 adottano gli schemi di bilanci di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 con funzioni autorizzatoria indicano la somma del titolo 2 e del titolo 2 delle spee del proprio bilancio**

Allegato A - Modello 3OB/16

REGIONALIZZAZIONE PAREGGIO 2016

DETTAGLIO VARIAZIONE OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

VARIAZIONE OBIETTIVI DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

Importi in migliaia di euro

RIEPILOGO COMPENSAZIONE VERTICALE	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016
Quota ceduta dalla Regione a Province e Città metropolitane		
Quota ceduta dalla Regione a Comuni		
QO T 16 Spazi finanziari ceduti agli enti locali (art. 1, comma 728, L. 208/ 2016)		

PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	COMPENSAZIONE VERTICALE		COMPENSAZIONE ORIZZONTALE [1]						TOTALE VARIAZIONE OBIETTIVO 2016
	QUOTA CEDUTA DALLA REGIONE (variazione negativa)		QUOTA CEDUTA (variazione positiva)		QUOTA ACQUISITA (variazione negativa)		RECUPERO BIENNIO SUCCESSIVO		
	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	2017	2018	
TOTALE									

VARIAZIONE OBIETTIVI DEI COMUNI

COMUNI	COMPENSAZIONE VERTICALE		COMPENSAZIONE ORIZZONTALE [1]						TOTALE VARIAZIONE OBIETTIVO 2016
	QUOTA CEDUTA DALLA REGIONE (variazione negativa)		QUOTA CEDUTA (variazione positiva)		QUOTA ACQUISITA (variazione negativa)		RECUPERO BIENNIO SUCCESSIVO		
	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	30 aprile 2016	TOTALE al 30 settembre 2016	2017	2018	
TOTALE									

[1] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel 2016 con segno "+" se quota ceduta e segno "- "se quota acquisita). Agli enti locali che nel 2016 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che nel 2016 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

(*) Il modello 3/OB (regionalizzazione pareggio) è trasmesso in due fasi successive: entro il 30/04/2016 ed entro il 30/09/2016 al fine di acquisire elementi iinformativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. I dati trasmessi entro il 30/09/2016 sono dati cumulati e, pertanto, comprensivi della variazione trasmesse entro il 30/04/2016.

ALLEGATO *B*

Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2016 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, escluse la regione Sardegna e la regione Siciliana alle quali non si applicano i limiti di spesa previsti dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

A decorrere dal 2016, le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, sono tenute a certificare anche i risultati del pareggio di bilancio, di cui all'art. 1, commi 710 eseguenti, della legge n. 208 del 2015, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, commi 719 e 720, della citata legge n. 208 del 2015. In caso di mancato rispetto del saldo finanziario tra le entrate e le spese finali da parti di tali autonomie speciali, non si applica la disciplina delle sanzioni prevista dall'art. 1, comma 723, della medesima legge.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2016

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2016:

la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2016 attraverso il modello n. 1C/16;

le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2016 attraverso il modello 2C/16.

Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2016 è inviato, entro il 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione è trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.

Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico, è necessario accedere all'applicazione *web* del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello», relativa al IV trimestre 2016, che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere all'acquisizione della certificazione utilizzando la funzione «Acquisizione modello», che genererà un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ove la regione a statuto speciale o la provincia autonoma opti per la trasmissione telematica della certificazione, è prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, previa sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale.

Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al patto di stabilità interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2016 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello «1C/Patto 16» (per il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano) o «2C/Patto 16» (per le regioni Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia) contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il *download* del documento tramite l'apposito tasto «Scarica documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma dei soggetti sopra indicati utilizzando i *kit* di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica documento firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema *web* rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema *web* http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@tesoro.it».

Si invitano le regioni e le province autonome a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2016, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione *web* del «Monitoraggio».

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora la regione o la provincia autonoma, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema *web* di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuta a rettificare i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema *web* non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Allegato B - Modello 1C/Patto 16

Patto di stabilità interno 2016 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA……..

VISTI i risultati della gestione dell'esercizio 2016 in termini di competenza mista;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2016 trasmesse da questo Ente al sito web della Ragioneria Generale dello Stato;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO		Competenza mista
E FIN	ENTRATE FINALI 2016 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
S FIN	SPESE FINALI 2016 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
SAL 16	SALDO FINANZIARIO 2016 (E FIN - S FIN)	
OBR 16	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2016	
D S 16	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBIETTIVO ANNUALE (SAL 16 - OBR 16)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2016 è stato rispettato** *(D S 16 è positivo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2016 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***compresa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ 16 è negativo)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2016 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***esclusa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ16 è positivo o pari a 0)*

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato B - Modello 2C/Patto 16

Patto di stabilità interno 2016 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

REGIONE …………..

VISTI i risultati della gestione di competenza eurocompatibile dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2016 trasmesse da questo Ente al sito web della Ragioneria Generale dello Stato;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

RISULTATI DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE		*Impegni /pagamenti 2016*
ICORN	IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI	
PCORN	PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI	
PCAPN	PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI	
R SF 16	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)	
OR SF 16	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO	
D S 16	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (R SF 16 - OR SF 16)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2016 è stato rispettato** *(D S 16 è negativo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2016 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***compresa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ 16 è positivo)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2016 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***esclusa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ16 è negativo o pari a 0)*

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

16A05295

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Executive Oro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2015 dall'impresa «Du Pont de Nemours italiana S.r.l.», con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Executive Oro», contenete la sostanza attiva rimsulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato «Titus» registrato al n. 8130 con D.D. in data 30 dicembre 1992, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 dicembre 2015, dell'impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier DPX E 9636;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Titus» registrato al n. 8130;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione del 12 maggio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il rimsulfuron, che risulta quindi approvato fino al 30 aprile 2018;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2018, l'impresa «Du Pont de Nemours italiana S.r.l.», con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EXECUTIVE ORO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 110 - 150 - 200 - 300 - 500; sacchetti idrosolubili: g 50 (contiene cinque sacchetti da g 10) - 100 g (contiene due sacchetti da g 50) - 100 g (contiene cinque sacchetti da g 20).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16565.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal regolamento 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 16 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro.
Granuli idrodisperdibili in sacchetto idrosolubile

EXECUTIVE ORO®
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100
Contiene fosfato disodico

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformita'con la normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officine di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione n. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 50 (contiene 1 sacchetto da g 50) PARTITA N.
Altre taglie autorizzate: g 50 (contiene 5 sacchetti da g 10) – g 100 (contiene 2 sacchetti da g 50) – g 100 (contiene 5 sacchetti da g 20)

PRESCRZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per mais e patata (nel caso di singola applicazione) e per pomodoro (nel caso di doppia applicazione)
-Per proteggere le piante terrestri rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.
-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
EXECUTIVE ORO e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. EXECUTIVE ORO, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' EXECUTIVE ORO non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens* bipinnata (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchio bianco), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mentha arvensis* (Menta campestre), *Orobanche* spp., *Picris echioides* (Aspraggine comune), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus* spp. (Crespino) e *Xanthium* spp. (Nappola).

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.
DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante Trend 90 allo 0,1% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliato il trattamento con un prodotto ad attivita' specifica.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di Solanum nigrum applicare 50 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%, entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con Mesozin 35WG alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela puo' essere applicata, alle dosi piu' basse di Mesozin 35WG, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60 g/ha di EXECUTIVE ORO + bagnante Trend 90 allo 0,1%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1% a distanza di 7-10 giorni.
In presenza di *Orobanche* spp. prevedere da 2 a 3 interventi tramite distribuzione in manichetta a dosi variabili tra 30 e 50 g/ha per un totale massimo di 110 g/ha. Sia su coltura seminata che su coltura trapiantata, la prima applicazione dovrà avvenire all'apertura del primo palco fiorale. Le applicazioni successive dovranno essere effettuate ad un intervallo di 10-15 giorni dalla prima in funzione dell'andamento climatico, riservando l'intervallo più breve su cicli colturali tardivi.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento puo' essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
EXECUTIVE ORO, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend 90 nella quantita' necessaria dopo aver inserito EXECUTIVE ORO.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzina ALS, Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare EXECUTIVE ORO. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con EXECUTIVE ORO e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
- Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
- In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con EXECUTIVE ORO, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di EXECUTIVE ORO non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.
COMPATIBILITA': non e' raccomandata la miscelazione di EXECUTIVE ORO con altri prodotti fitosanitari non indicati in etichetta.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di EXECUTIVE ORO su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – LAVARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DOPO L' IMPIEGO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........
11 6 FEB. 2016

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro – Granuli idrodisperdibili

EXECUTIVE ORO®
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100
Contiene fosfato disodico

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391).Smaltire il prodotto/contenitore in conformita'con la normativa vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officine di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 50 PARTITA N.
Altre taglie autorizzate: g 100 – 110 -150 - 200 - 500

PRESCRZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per mais e patata (nel caso di singola applicazione) e per pomodoro (nel caso di doppia applicazione)
-Per proteggere le piante terrestri rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.
-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
EXECUTIVE ORO e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. EXECUTIVE ORO, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' EXECUTIVE ORO non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchio bianco), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mentha arvensis* (Menta campestre), *Orobanche* spp., *Picris echioides* (Aspraggine comune), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus* spp. (Crespino) e *Xanthium* spp. (Nappola).

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.
DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante Trend 90 allo 0,1% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliato il trattamento con un prodotto ad attivita' specifica.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di Solanum nigrum applicare 50 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%, entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con Mesozin 35WG alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela puo' essere applicata, alle dosi piu' basse di Mesozin 35WG, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60 g/ha di EXECUTIVE ORO + bagnante Trend 90 allo 0,1%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1% a distanza di 7-10 giorni.
In presenza di *Orobanche* spp. prevedere da 2 a 3 interventi tramite distribuzione in manichetta a dosi variabili tra 30 e 50 g/ha per un totale massimo di 110 g/ha. Sia su coltura seminata che su coltura trapiantata, la prima applicazione dovrà avvenire all'apertura del primo palco fiorale. Le applicazioni successive dovranno essere effettuate ad un intervallo di 10-15 giorni dalla prima in funzione dell'andamento climatico, riservando l'intervallo più breve su cicli colturali tardivi.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento puo' essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
EXECUTIVE ORO, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend 90 nella quantita' necessaria dopo aver inserito EXECUTIVE ORO.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzina ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare EXECUTIVE ORO. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con EXECUTIVE ORO e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
- Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
- In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con EXECUTIVE ORO, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di EXECUTIVE ORO non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.
COMPATIBILITA': non e' raccomandata la miscelazione di EXECUTIVE ORO con altri prodotti fitosanitari non indicati in etichetta.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di EXECUTIVE ORO su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – LAVARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DOPO L' IMPIEGO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.......... 16 FEB. 2016

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro - Granuli idrodisperdibili in sacchetto idrosolubile

EXECUTIVE ORO®
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100
Contiene fosfato disodico

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformita'con la normativa vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto netto del sacchetto: g 10
Altre taglie autorizzate: g 20 – g 50
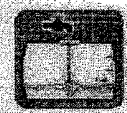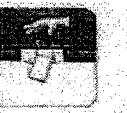
AVVERTENZA:
Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......16 FEB. 2016

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraríportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodisperdibili

EXECUTIVE ORO®
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron puro g 25
Coformulanti q. b. a 100
Contiene fosfato disodico.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformita'con la normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337
Officine di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 50 PARTITA N.
Altra taglia autorizzata: g 100

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

16 FEB. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............

FOGLIO ILLUSTRATIVO

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro – Granuli idrodisperdibili

EXECUTIVE ORO®
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100
Contiene fosfato disodico

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformita'con la normativa vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officine di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 50 PARTITA N.
Altre taglie autorizzate: g 100

PRESCRZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per mais e patata (nel caso di singola applicazione) e per pomodoro (nel caso di doppia applicazione)
-Per proteggere le piante terrestri rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.
-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
EXECUTIVE ORO e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. EXECUTIVE ORO, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' EXECUTIVE ORO non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchio bianco), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mentha arvensis* (Menta campestre), *Orobanche* spp., *Picris echioides* (Aspraggine comune), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rapistrum rugosum* (Mlagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus* spp. (Crespino) e *Xanthium* spp. (Nappola).

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.
DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante Trend 90 allo 0,1% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliato il trattamento con un prodotto ad attivita' specifica.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di Solanum nigrum applicare 50 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%, entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con Mesozin 35WG alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela puo' essere applicata, alle dosi piu' basse di Mesozin 35WG, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60 g/ha di EXECUTIVE ORO + bagnante Trend 90 allo 0,1%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1% a distanza di 7-10 giorni.
In presenza di *Orobanche* spp. prevedere da 2 a 3 interventi tramite distribuzione in manichetta a dosi variabili tra 30 e 50 g/ha per un totale massimo di 110 g/ha. Sia su coltura seminata che su coltura trapiantata, la prima applicazione dovrà avvenire all'apertura del primo palco fiorale. Le applicazioni successive dovranno essere effettuate ad un intervallo di 10-15 giorni dalla prima in funzione dell'andamento climatico, riservando l'intervallo più breve su cicli colturali tardivi.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento puo' essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
EXECUTIVE ORO, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend 90 nella quantita' necessaria dopo aver inserito EXECUTIVE ORO.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzina ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare EXECUTIVE ORO. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con EXECUTIVE ORO e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
- Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
- In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con EXECUTIVE ORO, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di EXECUTIVE ORO non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.
COMPATIBILITA': non e' raccomandata la miscelazione di EXECUTIVE ORO con altri prodotti fitosanitari non indicati in etichetta.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di EXECUTIVE ORO su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – LAVARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DOPO L' IMPIEGO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co. Inc

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............

16 FEB. 2016

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodisperdibili

EXECUTIVE ORO®
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron puro g 25
Coformulanti q. b. a 100
Contiene fosfato disodico.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformita'con la normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337
Officine di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 50 PARTITA N.
Altra taglia autorizzata: g 100

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........1..6 FEB. 2016

16A05289

DECRETO 16 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Deltacom».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 24 novembre 2015 dall'impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DELTACOM, contenete la sostanza attiva deltametrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Antal registrato al n. 15536, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con D.D. in data 20 gennaio 2014, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Antal registrato al n. 15536;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva deltametrina è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 30 ottobre 2016, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 ottobre 2016, l'impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Deltacom» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; L - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Isagro SpA - Aprilia (Latina), via Nettunense km 23,400;

Isagro SpA - Adria Cavanella Po (Rovigo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16573.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 16 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

DELTACOM®

CONCENTRATO EMULSIONABILE CONTENENTE 25 g/L di DELTAMETRINA

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

DELTACOM®

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
- Deltametrina pura g 2,8 (= 25 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

CONTIENE NAFTA SOLVENTE (PETROLIO) AROMATICA PESANTE, DOCEDIL BENZEN SOLFONATO DI CALCIO LINEARE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H226: liquido e vapori infiammabili; H302: nocivo se ingerito; H304: può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie.
H315: provoca irritazione cutanea; H318: provoca gravi lesioni oculari; H336:può provocare sonnolenza e vertigini;
H410: molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P405:conservare sotto chiave. P270: Non mangiare né bere, né fumare durante l'uso. P210: tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
P261: Evitare di respirare i vapori. P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273: non disperdere nell'ambiente.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

PERICOLO

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO
Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901 209 (emergenze)

Officina di produzione: Isagro Spa-Aprilia (Lt) via Nettunense km 23,400
Isagro Spa- Adria Cavanella Po (Ro)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 250- 500, litri 1-5-10
Partita n......................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Pericoloso per le api. Al fine di proteggere le api e altri insetti impollinatori, non utilizzare il prodotto durante la fioritura o durante la fioritura di piante infestanti. Tenere lontano e / o distruggere le erbacce prima del periodo di fioritura. Non utilizzare il prodotto durante il periodo di impollinazione delle api. Dopo l'applicazione, le api devono rimanere nel loro alveare per almeno 1 giorno, con sufficiente di cibo e acqua o andare via, ma non meno di 3 km di distanza. Non rientrare nei campi trattati prima che il trattamento sia completamente asciutto . Nel caso in cui un lavoratore entri nel campo poco dopo l'irrorazione devono essere indossati indumenti protettivi e guanti adatti.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali di
- 5 metri per colture erbacee /ortaggi/ornamentali
- 25 metri per agrumi o 20 metri con ugelli antideriva (riduzione 30%)
- 30 metri per olivo o 25 metri con ugelli antideriva (riduzione 30%)
- 30 metri e uso obbligatorio di ugelli antideriva (riduzione 30%) per pomacee, drupacee e frutta a guscio in applicazioni precoci
- 25 metri e uso obbligatorio di ugelli antideriva (riduzione 30%) per pomacee, drupacee e frutta a guscio in applicazioni tardive
- 10 metri per vite in trattamenti precoci
- 20 metri per vite trattamenti tardivi o 15 metri con ugelli antideriva (riduzione 30%)
- Su vite le applicazioni alla dose massima (700 ml/Ha) dopo lo stadio di BBCH 30 vanno effettuate obbligatoriamente con ugelli antideriva (riduzione 30%) e rivolgendo il getto verso l'interno del campo quando si tratta l'ultima fila della coltura.
- Sulle ornamentali le applicazioni vanno effettuate obbligatoriamente con ugelli antideriva (riduzione 30%) e rivolgendo il getto verso l'interno del campo quando si tratta l'ultima fila della coltura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione. N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

DELTACOM è un insetticida ad ampio spettro che agisce per contatto e ingestione. Dotato di una rapida azione abbattente, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego. Il prodotto si impiega in trattamenti alla vegetazione alla comparsa degli insetti controllati, se non diversamente specificato.

MODALITA' D'IMPIEGO

Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo, arancio amaro): Afidi (*Myzus persicae*): 30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) in 1000 l/Ha di acqua. Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*), Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*): 50 ml/hl (0,5 l/ha) in 1000 l/Ha di acqua. Massimo 1 trattamento per stagione.
Frutta a guscio (mandorlo, noce, castagno, pistacchio, nocciolo): Afidi (*Hyalopterus sp.*): 30 ml/hl (420-500 ml/ha) in 1400 l/Ha di acqua. *Cydia (Laspeyresia) pomonella, Cydia (Laspeyresia) splendana*: 50 ml/hl (420-500 ml/ha) in 1000 l/Ha di acqua. Ripetere ogni 14 giorni se necessario. Vespa dei semi del pistacchio (*Eurytoma plotnicovi*): 50 ml/hl (500 ml/ha) in 1000 l/Ha di acqua. Intervenire all'inizio del volo degli adulti. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo). *Cydia (Laspeyresia) pomonella*, Psilla del melo (*Psylla mali*), Afidi (*Aphis pomi, Dysaphis plantaginea*): 30-50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 1000-1400 l/Ha di acqua (in ogni caso non superare la dose massima per ettaro di 500 ml). Ricamatori (*Adoxophyes orana, Archips rosanus*): 35 ml/hl (350-500 ml/ha) in 1000-1400 l/Ha di acqua. Psilla del pero (*Psylla pyri*): 50 ml/hl (500 ml/ha) in 1000 l/Ha di acqua. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio). Ricamatori (*Adoxophyes orana, Archips rosanus*), *Anarsia lineatella*. 35 ml/hl (350-490 ml/Ha) in 1000-1400 l/Ha di acqua. Mosca delle ciliegie (*Rhagoletis cerasi*). 40-50 ml/hl (400-700 ml/Ha) in 1000-1400 l/Ha di acqua. Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*). 50 ml/hl (500-700 ml/Ha) in 1000-1400 l/Ha di acqua. Afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni*), *Cydia* (*Laspeyresia*) funebrana: 30-50 ml/hl (300-700 ml/Ha) in 1000-1400 l/Ha di acqua. Massimo 1 trattamento per stagione.
Vite (da tavola e da vino). Tignoletta (*Lobesia botrana*): prima generazione 50 ml/hl (500 ml/Ha), seconda e terza generazione 50-70 ml/hl (500-700 ml/Ha). Volume d'acqua 1000 litri per ettaro. Tignola (*Clysia ambiguella*) 50-70 ml/hl (500-700 ml/Ha) in 1000 l/Ha di acqua. *Empoasca sp.*: 50 ml/hl (0,5 l/ha) in 1000 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni.
Fragola (in campo e in serra). Afidi (*Aphis sp.*): 50 ml/hl (250-500 ml/ha) in 500-1000 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni.
Olivo. Mosca (*Bactrocera oleae*): 50 ml/hl (500-700 ml/ha) in 1000-1400 l/Ha di acqua. Intervenire in funzione delle catture degli adulti nelle trappole. Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*): 50 ml/hl (500-700 ml/ha) in 1000-1400 l/Ha di acqua. *Euphyllura sp.*: 30-50 ml/hL (300-700 ml/Ha) in 1000-1400 l/Ha di acqua. Tignola (*Prays oleae*): generazione antofaga 30 ml/hl (500-700 ml/ha), generazione carpofaga 50 ml/hl (500-700 ml/ha). Volume d'acqua 1000-1400 l/ha. Intervenire a inizio fioritura (generazione antofaga) e immediatamente dopo la formazione delle prime olive (generazione carpofaga) nell'intervallo tra l'ovideposizione e l'incubazione, in funzione delle catture degli adulti nelle trappole a feromoni. Massimo 1 trattamento per stagione.
Cipolla, Porro, Aglio. Tripidi (*Thrips tabaci*), Nottue (*Agrotis sp.*): 300-500 ml/ha in 400-500 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in campo). Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Myzus pericae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae*): 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 600-1000 l/Ha di acqua. Cimice (*Nezara viridula*): 30 ml/hl (180-300 ml/ha) in 600-1000 l/Ha di acqua. Nottue terricole (*Agrotis sp.*): 300-500 ml/ha in 600-1000 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.
Peperone (in serra). Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae*): 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 600-1400 l/Ha di acqua. Cimice (*Nezara viridula*): 30 ml/hl (180-420 ml/ha) in 600-1400 l/Ha di acqua. Mosca bianca (*Trialeurodes vaporariorum*): 70 ml/hl (420-500 ml/ha) in 600-1000 l/Ha di acqua. Massimo quattro trattamenti ogni 7 giorni.
Pomodoro, Melanzana (in serra). Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae*): 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 600-1000 l/Ha di acqua. Cimice (*Nezara viridula*): 30 ml/hl (180-420 ml/ha) in 600-1400 l/Ha di acqua. Massimo quattro trattamenti ogni 7 giorni.
Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero (in campo e serra). Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.*), Afidi (*Aphis sp., Hyperomyzus lactucae*): 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 600-1000 l/Ha di acqua in campo e 600-1400 in serra. Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.
Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero (in campo). Nottue terricole (*Agrotis sp.*): 300-500 ml/ha in 600-1000 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.
Cavoli (eccetto cavolo cinese), Cavolfiore, Broccoli. Cavolaia (*Pieris sp*), Nottue fogliari (*Mamestra brassicae, Plusia gamma, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis*), Afidi (*Myzus persicae, Brevicoryne brassicae*), Nottue terricole (*Agrotis sp.*): 300-500 ml/ha in 500 l/Ha di acqua. *Plutella xylostella*: 500 ml/ha in 500 l/Ha di acqua. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Lattuga (in campo). Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites*), Afidi (*Nasonovia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis sp.*): 50 ml/hl (250-500 ml/ha) in 500-1000 l/Ha di acqua. Nottue terricole (*Agrotis sp.*): 300-500 ml/ha in 500-1000 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.
Spinacio. Afidi (*Aphis sp.*), Nottue fogliari (*Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites*): 50 ml/hl (350 ml/ha) in 700 l/Ha di acqua. 300-500 ml/ha in 500 l/Ha di acqua. Nottue terricole (*Agrotis sp.*): 350 ml/ha in 700 l/Ha di acqua. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Prezzemolo, Sedano, Rucola, Indivia. Afidi (*Aphis sp.*), Nottue fogliari (*Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites*): 50 ml/hl (350 ml/ha) in 700 l/Ha di acqua. Nottue terricole (*Agrotis sp.*): 300-500 ml/ha in 700 l/Ha di acqua. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Fagiolo, Fava, Cece, Lenticchia. Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera*), Afidi (*Myzus persicae, Aphis sp.*), Nottue terricole (*Agrotis spp.*): 300-500 ml/ha in 500-1000 l/Ha di acqua. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Pisello. Afide (*Acyrthosiphon pisum*), *Sitona sp.*: 250 ml/ha in 1000 l/Ha di acqua. Afide nero (*Aphis fabae*), Tignola (*Laspeyresia nigricana*), Tripide (*Thrips angusticeps*), Nottue terricole (*Agrotis sp.*): 300-500 ml/ha in 1000 l/Ha di acqua. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Carciofo. *Cassida* sp.: 500 ml/ha in 1000 l/Ha di acqua. Nottue fogliari (*Spodoptera littoralis*), Afidi (*Anuraphis cardui, Myzus persicae*): 300-500 ml/ha in 1000 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.
Patata. Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 500 ml/ha in 600 l/Ha di acqua. Nottue fogliari (*Spodoptera littoralis*): 300-500 ml/ha in 600 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni.
Cotone. Tignola (*Pectinophora gossypiella*), Nottua (*Helicoverpa armigera*): 500-700 ml/ha in 300-500 l/Ha di acqua. *Bemisia tabaci, Empoasca* sp.: 500 ml/ha in 300-500 l/Ha di acqua. *Spodoptera* sp., afidi (*Aphis gossypii*). Nottue terricole (*Agrotis* sp.): 300-500 ml/ha in 300-500 l/Ha di acqua. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Tabacco. Tripidi (*Thrips tabaci*), nottue terricole (*Agrotis* sp.): 300-500 ml/ha in 500-1000 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.
Barbabietola da zucchero, Bietola da foglia, Bietola rossa. Afidi (*Aphis fabae, Myzus persicae*), Mosca (*Pegomya* sp.), Altica (*Chaetocnema tibialis*), Nottue (*Agrotis* sp., *Spodoptera sp.*): 300-500 ml/ha in 500 l/Ha di acqua. Cassida (*Cassida nebulosa*): 500 ml/ha in 500 l/Ha di acqua.
Mais. Piralide (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia nonagroides*), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp., Helicoverpa armigera), Afidi (*Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae*): 300-500 ml/ha in 600 l/Ha di acqua. Ripetere ogni 14-21 giorni se necessario. *Diabrotica virgifera*: 500 ml/ha in 500 l/Ha di acqua. Ripetere ogni 7-14 giorni se necessario. Massimo tre trattamenti per stagione.
Frumento, Orzo, Avena, Segale. Afidi (*Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae*), *Agrotis* sp.: 300-500 ml/ha in 400-600 l/Ha di acqua. Massimo 1 trattamento per stagione.
Erba medica. Afidi (*Acyrthosiphon pisum, Apion pisi*), *Hypera postica*: 250 ml/ha in 400 l/Ha di acqua. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Ornamentali in campo e serra. Afidi (*Myzus* sp.), Tripidi (*Thrips tabaci*): 50 ml/hl (250-500 ml/Ha) in 500-1000 l/Ha di acqua. Mosca bianca (*Trialeurodes vaporariorum*). 70 ml/hL (500 ml/Ha) in 700 l/Ha di acqua. *Archips spp, Adoxophyes sp., Pandemis sp.*: 35 ml/hl (175-350 ml/Ha) in 500-1000 l/Ha di acqua. Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE
Diluire la dose indicata di DELTACOM® in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro indicata. DELTACOM® agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su agrumi, frutta a guscio, mais, frumento, orzo, segale, avena, barbabietola, cotone, 14 giorni su erba medica, 7 giorni su pomacee, drupacee, vite, olivo, patata, cavoli, cavolfiore, broccoli, pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava, aglio, cipolla, porro, tabacco, 3 giorni prima del raccolto su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, lattuga, spinacio, carciofo, prezzemolo, sedano, rucola, indivia.

Distribuito da: SCAM S.P.A. Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059-586511

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 16 FEB. 2016

16A05290

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2016.

Riconoscimento del Consorzio di tutela Mela di Valtellina IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mela di Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 171 della Commissione del 1° marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 51 del 02 marzo 2010 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina»;

Vista l'istanza presentata in data 6 febbraio 2014 (prot. Mipaaf n. 9447 del 7 febbraio 2014) dal Consorzio di Tutela Mela di Valtellina IGP con sede legale in Tovo di Sant'Agata (SO), via Roma n. 80, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli

e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela Mela di Valtellina IGP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999.

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela Mela di Valtellina IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Mela di Valtellina» registrata con regolamento (UE) n. 171 della Commissione del 1° marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 51 del 2 marzo 2010.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Mela di Valtellina IGP, con sede in Tovo di Sant'Agata (SO), via Roma n. 80, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Mela di Valtellina».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Mela di Valtellina» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Mela di Valtellina» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05292

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2016.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento eropeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Brisighella», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 228 del 24 giugno 2016.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Brisighella», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 giugno 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA «BRISIGHELLA»
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Articolo 1

Denominazione

La denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva «Brisighella» è riservata all'olio extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Brisighella» deve essere ottenuta dalla varietà di olivo «Nostrana di Brisighella» presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%.

Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.

Articolo 3

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'Olio di Oliva della denominazione di origine protetta «Brisighella» devono essere prodotte nel territorio delle province di Ravenna e Forlì idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana.

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella» è così delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo sul limite nord-est della zona delimitata, in località Ca' Fontana Vezzola, segue in direzione nord-ovest fino ad incrociare la strada di Toranello, da dove continua in direzione sud verso Galisterna per poi prendere, in direzione nord-est, la strada vicinale per Ca' Rosso, prosegue sempre nella medesima direzione fino ad incrociare la strada per Mazzolano da casa Anderlina.

Da qui la linea prosegue in direzione sud-est fino alla località Ca' Raggio da dove continua verso nord-est fino ad incrociare la strada Ossano-Campiano da dove segue in direzione sud-est fino ad incrociare la Statale Casolana, che percorre verso Riolo Terme per immettersi sulla strada di Cuffiano fino ad incrociare, in direzione sud-est, la strada provinciale Villa Vezzaro-Tebano, che percorre in direzione nord fino ai pressi di Tebano da dove riprende la strada Provinciale, sempre in direzione nord, fino a Casale. Da qui prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale fino ad incrociare la Statale Brisighellese che percorre in direzione sud verso Brisighella fino alla frazione di Errano, dove prosegue sulla strada provinciale Canaletta-Sarna in direzione sud-est fino ai pressi di Villa Gessi, da dove prosegue in direzione nord-est verso Borgo Tuliero fino ad incrociare la strada provinciale per Modigliana che percorre in direzione sud-est fino ai pressi di Ca' Spalancona, dove prosegue lungo la strada comunale per Santa Lucia, frazione che raggiunge e oltrepassa fino a toccare la località Ca' Campazzo da dove prosegue prima in direzione ovest e poi sud lungo la strada per S. Mamante, che segue fino ai pressi di Ca' Monducci per proseguire lungo la strada vicinale fino a Ca' Fontana; prosegue fino ad incrociare il confine di provincia tra Ravenna e Forlì, segue lungo tale confine fino ad incrociare il confine tra i comuni di Castrocaro e Dovadola. Da qui attraversa il torrente Samoggia e segue in direzione nord-est la strada vicinale il Raggio fino ad incrociare la strada San Savino - Urbiano, che segue in direzione sud verso San Savino, che oltrepassa fino ad incrociare la strada provinciale del Monte Trebbio, che percorre in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale per Castagnara, che segue in direzione est e poi in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale Modigliana - Lago di Azzano, che segue in direzione nord fino ai pressi del Podere La Villa da dove prosegue in direzione sud lungo la strada consorziale la Ca' Bene di Sopra. Da la Ca' Bene di Sopra prosegue in direzione sud-est lungo la strada vicinale di Pianello di Sopra per giungere a Pianello e proseguire fino ad incrociare la strada provinciale per Tredozio nei pressi del cimitero di Fregiolo. Da qui, attraversata la strada provinciale, prosegue, sempre in direzione sud-est lungo la strada vicinale che porta a Valvarana fino ad incrociare, oltre la suddetta località, la strada consorziale di San Bartolo. Percorre per un breve tratto la strada di San Bartolo in direzione sud, prosegue poi lungo la strada vicinale in direzione nord-est fino a Fiumane, attraversa quindi la strada di Modigliana-Lutirano e prosegue sempre in direzione nord-est lungo la strada consorziale per S. Caterina. Da qui prosegue nella medesima direzione lungo la strada vicinale Vettarano - Canova Navorsa fino ad incrociare la strada consorziale di Lago. Prosegue, quindi, in direzione est, oltrepassa Valpiana fino ad incrociare la strada statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella, attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua, in direzione nord-est, lungo la strada consorziale per S. Maria in Purocielo. Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la strada forestale delle lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Ca' Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud-ovest lungo la strada consorziale Zattaglia - Monte Romano fino alla località Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea ed il dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia ed il fiume Senio si immette sulla Statale Casolana, che percorre in direzione nord verso Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in direzione nord-est

fino a oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione nord-est il confine predetto fino alla località Ca' Fontana Vezzola, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Articolo 4

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

Le forme di allevamento devono essere a vaso Policonico e a Monocono.

La densità di impianto può variare tra un massimo di 200 piante per ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di m 6 x 8, e un massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m 6 x 3.

La produzione massima di olive/ha non può superare i Kg 5.000.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio di invaiatura e non deve protrarsi oltre il 20 dicembre di ogni campagna olivicola.

La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

Articolo 5

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 18 %.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a 27°C; ogni altro trattamento è vietato.

Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i 2 giorni successivi alla raccolta.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Brisighella» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: verde smeraldo con riflessi dorati;

Odore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana >3) che si integra con la sensazione di carciofo e note di erba e pomodoro;

Sapore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana >3) che si integra con sensazioni medio-intense (mediana >3) sia di amaro che di piccante;

Acidità massima totale espressa in Acido oleico, in peso, minore o eguale a 0,3g/100g di olio;

N. di Perossidi: $\leq$ 13 mEq O_2/kg;

K232: $\leq$ 2,0;

K270: $\leq$ 0,20;

Acido Linoleico: $\leq$ 8 %;

Acido Oleico: $\geq$ 74 %.

Limite minimo contenuto in polifenoli: $\geq$ 200 ppm (mg tirosolo kg^{-1} olio) con determinazione analitica in accordo con il metodo ufficiale «Determinazioni dei biofenoli nell'olio di oliva mediante HPLC» recepito dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI/T. 20/Doc. n. 29).

In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Brisighella» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

Articolo 7

Origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori agricoli autorizzati, dei molitori e dei confezionatori accreditati, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Articolo 8

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. UE 1151/2012.

Tale struttura è l'organismo di controllo Kiwa Cermet Italia, via Cadriano 23, 40057 Cadriano di Granarolo (BO) - Tel. +39 051 4593111; fax +39 051 763382; e-mail info@kiwacermet.it

Articolo 9

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1. è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolare modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleficazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Brisighella» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'Olio ExtraVergine «Brisighella» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro scuro o in metallo di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Per gli oli che contengono almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati per 20 grammi di olio è possibile indicare in etichetta la dicitura relativa al claim salutistico «i polifenoli dell'olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo» - «l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva».

16A05293

DECRETO 11 luglio 2016.

Proroga dell'autorizzazione alla pesca del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)* con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nei Compartimenti marittimi della Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto in particolare l'art. 13 del regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondità per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;

Visto, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: *a)* in un regime di gestione dello sforzo di pesca; *b)* in un piano pluriennale; *c)* in una zona di restrizione della pesca; *d)* nella pesca a fini scientifici; *e)* in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto in particolare l'art. 5 del suddetto regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validità;

Vista la nota prot. n. 91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I. - Alleanza delle Cooperative italiane ha trasmesso la proposta per la successiva presentazione ai competenti Uffici della Commissione europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa articoli 9 e 13 del reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante e della circuizione per la pesca del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)* nelle acque dei Compartimenti marittimi della regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*»;

Visti il decreti Ministeriali 28 dicembre 2015 e 3 marzo 2016 concernenti l'autorizzazione alla pesca del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerulus)* con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa nei Compartimenti marittimi della Calabria;

Viste le numerose istanze intese ad ottenere l'autorizzazione di Pesca da parte di imprese titolari di imbarcazioni non inserite nell'elenco del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015;

Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

Considerata la necessità, alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea, di definire, per l'attività di pesca in questione, informazioni scientifiche più precise e dettagliate, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attività, oltre il limite delle 3 miglia nautiche;

Considerato che l'attività di pesca in questione può essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attività di altre imbarcazioni;

Tenuto conto che la durata dell'attività di pesca è limitata per consentire di arricchire le conoscenze scientifiche sì da poter rimodulare, nel senso richiesto dalle pertinenti norme Comunitarie, il Piano di gestione in questione;

Tenuto conto che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attività produttiva delle imprese operanti nella regione Calabria, nonché i presupposti e le condizioni di fatto per ripetere le campagne di pesca già autorizzate;

Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera *d)*, del reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi della regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006;

Ritenuto opportuno individuare le navi aventi cinque anni di attività di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel piano di gestione;

Ravvisata la necessità di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita, in via provvisoria, dalle imbarcazioni di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, imbarcazioni tutte iscritte nei Compartimenti marittimi della regione Calabria così come confermate dalle autorità marittime di riferimento;

Ritenuto opportuno prorogare l'attività di pesca alla sola specie Cicerello al fine di arricchire le conoscenze scientifiche di tale specie;

Ritenuto opportuno altresì continuare ad assicurare un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera *d)*, del reg. (CE) n. 1224/2009, le imbarcazioni di cui all'allegato *A)* del presente decreto, nell'ambito delle acque dei Compartimenti marittimi della regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, sono autorizzate esclusivamente alla pesca del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)* con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa, fino al 31 ottobre 2016.

2. Viste le istanze presentate dalle imprese titolari delle imbarcazioni di cui all'allegato *A)* del presente decreto, la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, rilascia l'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera *d)*, del reg. (CE) n. 1224/2009 quale allegato alle unità munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso di validità.

Art. 2.

1. A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, ai fini di un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa, l'attività di pesca è svolta per un totale di 4 giorni la settimana, ricompresi tassativamente dal lunedì al giovedì, in funzione di una turnazione riferita a non oltre il 50% delle unità iscritte presso ciascun compartimento marittimo di iscrizione delle unità di cui all'allegato elenco.

2. Il rispetto della turnazione e del periodo entro il quale è svolta l'attività di pesca è assicurata dal Capo del compartimento marittimo interessato.

3. Il Capo del compartimento marittimo provvede ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015.

4. Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni e limitazioni di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 2015.

Art. 3.

1. Nelle more del rilascio dell'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera *d)*, del reg. (CE) n. 1224/2009 di competenza della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il Capo del compartimento marittimo della singola Capitaneria di porto della regione Calabria, rilascia a ciascuna impresa di cui all'allegato *A)* del presente decreto, una speciale «Autorizzazione di pesca provvisoria» con validità limitata al 30 settembre 2016, termine entro il quale verrà sostituita dai titoli autorizzativi rilasciati dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

2. L'autorizzazione di pesca di cui al precedente comma è rilasciata dall'Autorità marittima esclusivamente alle unità munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso di validità.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto della regione Calabria è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2016

Il direttore generale: RIGILLO

ALLEGATO *A*

N°	NUMERO U.E.	TARGA	COMPARTIMENTO	UFFICIO MARITTIMO	TOTALE UNITA' PER COMPARTIMENTO
1	1538	CC176	Corigliano Calabro	46 Corigliano	69 CORIGLIANO
2	2778	CC28	Corigliano Calabro		
3	2784	CC464	Corigliano Calabro		
4	22320	CC113	Corigliano Calabro		
5	22321	CC115	Corigliano Calabro		
6	22322	CC121	Corigliano Calabro		
7	22323	CC124	Corigliano Calabro		
8	22327	CC134	Corigliano Calabro		
9	21791	CC166	Corigliano Calabro		
10	22286	CC29	Corigliano Calabro		
11	22287	CC31	Corigliano Calabro		
12	23581	CC180	Corigliano Calabro		
13	24577	CC181	Corigliano Calabro		
14	22296	CC44	Corigliano Calabro		
15	22300	CC57	Corigliano Calabro		
16	23426	CC50	Corigliano Calabro		
17	23466	CC116	Corigliano Calabro		
18	22308	CC77	Corigliano Calabro		
19	22312	CC93	Corigliano Calabro		
20	22313	CC96	Corigliano Calabro		
21	22317	CC105	Corigliano Calabro		
22	22272	CC8	Corigliano Calabro		
23	22275	CC122	Corigliano Calabro		
24	22276	CC13	Corigliano Calabro		
25	22279	CC17	Corigliano Calabro		
26	22280	CC18	Corigliano Calabro		
27	22288	CC33	Corigliano Calabro		
28	22289	CC34	Corigliano Calabro		

29	22303	CC66	Corigliano Calabro		
30	22306	CC75	Corigliano Calabro		
31	22309	CC86	Corigliano Calabro		
32	22310	CC90	Corigliano Calabro		
33	23311	CC91	Corigliano Calabro		
34	2779	CC32	Corigliano Calabro		
35	2789	CC59	Corigliano Calabro		
36	2836	CC122	Corigliano Calabro		
37	22314	CC97	Corigliano Calabro		
38	22316	CC101	Corigliano Calabro		
39	22319	CC112	Corigliano Calabro		
40	22671	CC117	Corigliano Calabro		
41	23394	CC104	Corigliano Calabro		
42	23423	CC9	Corigliano Calabro		
43	23425	CC30	Corigliano Calabro		
44	25341	CC192	Corigliano Calabro		
45	25610	CC193	Corigliano Calabro		
46	22073	CC220	Corigliano Calabro		
47	29239	CC228	Corigliano Calabro	**9 Corigliano Cal. (D.M. Marzo)**	
48	29234	CC229	Corigliano Calabro		
49	29245	CC230	Corigliano Calabro		
50	29237	CC231	Corigliano Calabro		
51	29236	CC232	Corigliano Calabro		
52	29235	CC233	Corigliano Calabro		
53	21791	CC166	Corigliano Calabro		
54	24777	CC072	Corigliano Calabro		
55	18636	1CC394	Corigliano Calabro	**2 Cariati (D.M. Marzo)**	
56	28295	1CC401	Corigliano Calabro		
57	2772	1CC336	Corigliano Calabro	**4 Cariati**	
58	2775	1CC390	Corigliano Calabro		
59	18167	1CC388	Corigliano Calabro		
60	26949	1CC382	Corigliano Calabro		
61	26455	2CC276	Corigliano Calabro	**1 Trebisacce (D.M. Marzo)**	
62	22541	2CC183	Corigliano Calabro	**6 Trebisacce**	
63	22550	2CC226	Corigliano Calabro		
64	22552	2CC231	Corigliano Calabro		
65	22556	2CC260	Corigliano Calabro		
66	24809	2CC184	Corigliano Calabro		
67	12591	2CC301	Corigliano Calabro		
68	2774	3CC109	Corigliano Calabro	**2 S.Angello Rossano**	
69	22076	3CC104	Corigliano Calabro		

N°	NUMERO UE	TARGA	COMPARTIMENTO	UFFICIO MARITTIMO	TOTALE UNITA' PER COMPARTIMENTO
70	11768	CR1197	Crotone	**7 Crotone**	**48 CROTONE**
71	28581	CR1254	Crotone		
72	19033	CR1182	Crotone		
73	19335	CR1167	Crotone		
74	26573	CR1222	Crotone		
75	27939	CR1218	Crotone		
76	27902	CR1219	Crotone		
77	20140	CR353	Crotone	**5 Crotone (D.M. Marzo)**	
78	2653	CR761	Crotone		
79	23422	CR1072	Crotone		
80	19300	CR1183	Crotone		
81	26123	CR1166	Crotone		
82	21396	1CR742	Crotone	**10 Catanzaro Marina**	
83	21223	1CR716	Crotone		
84	22885	1CR738	Crotone		
85	20831	1CR643	Crotone		
86	18794	1CR687	Crotone		
87	2720	1CR693	Crotone		
88	19748	1CR707	Crotone		
89	26302	1CR732	Crotone		
90	26458	1CR733	Crotone		
91	19428	1CR736	Crotone		
92	22547	1CR748	Crotone		
93	2798	2CR309	Crotone	**12 Cirò Marina**	
94	2748	2CR76	Crotone		
95	2749	2CR280	Crotone		
96	18725	2CR289	Crotone		
97	19237	2CR293	Crotone		
98	19804	2CR321	Crotone		
99	25086	2CR306	Crotone		
100	27570	2CR330	Crotone		
101	27611	2CR331	Crotone		
102	26236	2CR327	Crotone		
103	26459	2CR320	Crotone		
104	26880	2CR326	Crotone		
105	28316	2CR341	Crotone	**6 Cirò Marina (D.M. Marzo)**	
106	12477	2CR314	Crotone		
107	17913	2CR281	Crotone		
108	24910	2CR304	Crotone		
109	2678	2CR301	Crotone		

110	29164	2CR351	Crotone		
111	17409	8CR23	Crotone	7 Soverato	
112	23499	8CR35	Crotone		
113	28431	8CR45	Crotone		
114	2710	8CR1	Crotone		
115	2718	8CR4	Crotone		
116	28282	8CR43	Crotone		
117	6694	8CR27	Crotone		
118	28282	8CR043	Crotone	1 Soverato (D.M. Marzo)	

N°	NUMERO UE	TARGA	COMPARTIMENTO	UFFICIO MARITTIMO	TOTALE UNITA' PER COMPARTIMENTO
119	28213	2RC365	Reggio Calabria	3 Siderno Marina (D.M. Marzo)	8 REGGIO CAL.
120	21403	2RC310	Reggio Calabria		
121	12346	2RC269	Reggio Calabria		
122	12591	6RC301	Reggio Calabria	1 Scilla	
123	23302	08RC228	Reggio Calabria	1 Melito Porto Salvo (D.M. Marzo)	
124	21882	13RC196	Reggio Calabria	1 Roccella Jonica	
125	26635	14RC042	Reggio Calabria	1 Monasterace Marina	

N°	NUMERO UE	TARGA	COMPARTIMENTO	UFFICIO MARITTIMO	TOTALE UNITA' PER COMPARTIMENTO
126	21888	GT561	Gioia Tauro	5 Gioia Tauro	5 GioiaTauro
127	26742	GT651	Gioia Tauro		
128	26769	GT647	Gioia Tauro		
129	26797	GT654	Gioia Tauro		
130	27675	GT662	Gioia Tauro		

N°	NUMERO UE	TARGA	COMPARTIMENTO	UFFICIO MARITTIMO	TOTALE UNITA' PER COMPARTIMENTO
131	18443	VM578	Vibo Valentia Marina	**2 Vibo Val.Marina**	**28 VIBO VALENTIA MARINA**
132	17329	VM542	Vibo Valentia Marina		
133	28588	VM657	Vibo Valentia Marina	**5 Vibo Val. Marina (D.M. Marzo)**	
134	17303	VM436	Vibo Valentia Marina		
135	17335	VM550	Vibo Valentia Marina		
136	26822	VM630	Vibo Valentia Marina		
137	26404	VM607	Vibo Valentia Marina		
138	26763	1VM533	Vibo Valentia Marina	**1 Pizzo Calabro**	
139	17348	1VM278	Vibo Valentia Marina	**3 Pizzo Calabro (D.M. Marzo)**	
140	17351	1VM308	Vibo Valentia Marina		
141	21219	1VM517	Vibo Valentia Marina		
142	28787	2VM00189	Vibo Valentia Marina	**2 Maratea (D.M. Marzo)**	
143	27869	2VM186	Vibo Valentia Marina		
144	27628	3VM117	Vibo Valentia Marina	**1 Praia a Mare (D.M .Marzo)**	
145	22033	3VM92	Vibo Valentia Marina	**1 Praia a Mare (D.M. Marzo)**	
146	22633	6VM179	Vibo Valentia Marina	**1 Cetraro**	
147	22634	6VM183	Vibo Valentia Marina	**4 Cetraro (D.M. Marzo)**	
148	28176	6VM252	Vibo Valentia Marina		
149	26613	6VM228	Vibo Valentia Marina		
150	17417	6VM171	Vibo Valentia Marina		
151	27809	7VM385	Vibo Valentia Marina	**1 Paola**	
152	26592	7VM373	Vibo Valentia Marina	**2 Paola (D.M. Marzo)**	
153	22801	7VM337	Vibo Valentia Marina		
154	27810	8VM182	Vibo Valentia Marina	**2 San Lucido (D.M. Marzo)**	
155	29003	8VM185	Vibo Valentia Marina		
156	22936	9VM251	Vibo Valentia Marina	**4 Amantea (D.M. Marzo)**	
157	28113	9VM285	Vibo Valentia Marina		
158	28117	9VM288	Vibo Valentia Marina		
159	21226	9VM291	Vibo Valentia Marina		

16A05291

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Associazione Toscana produttori Zootecnici società agricola società cooperativa in sigla A.T.P.Z. Coop. in liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue Legacoop ha chiesto che la società cooperativa «Associazione Toscana produttori zootecnici società agricola società cooperativa in sigla A.T.P.Z. coop. in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, da cui si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 2.508.407,00 si riscontrano debiti a breve pari ad € 3.362.775,00 ed un patrimonio netto negativo di € -578.381,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Associazione Toscana produttori zootecnici società agricola società cooperativa in sigla A.T.P.Z. coop. in liquidazione», con sede in Grosseto (codice fiscale n. 01368910533) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Cappelli (codice fiscale CPPRCR76B10G687D) nato a Piombino (Livorno) il 10 febbraio 1976, e domiciliato in Grosseto, località San Martino, via della Serenissima n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05298

DECRETO 17 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopedas - Cooperativa elaborazione dati e assistenza - società cooperativa in forma abbreviata: Coopedas - società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «COOPEDAS - Cooperativa elaborazione dati e assistenza - Società cooperativa in forma abbreviata: COOPEDAS - Società cooperativa», con sede in Firenze, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 248.862,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 394.351,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -239.166,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati,

e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto , ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «COOPEDAS - Cooperativa elaborazione dati e assistenza - Società cooperativa in forma abbreviata: COOPEDAS - Società cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale n. 04226000489) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato il dott. Fabio Cappelli (codice fiscale CPPFBA61R20G825R), nato a Pontassieve (Firenze) il 20 ottobre 1961 e domiciliato in Firenze, via Cherubini n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05299

DECRETO 17 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Grappolo società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione Il Grappolo s.c.s.», in Poggio a Caiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Grappolo società cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione "Il Grappolo S.C.S."» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 29 ottobre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 184.220,00 si riscontrano debiti entro l'esercizio di € 254.263,00 ed un patrimonio netto negativo di € -33.700,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Grappolo società cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione "Il Grappolo S.C.S."», con sede in Poggio a Caiano (Prato) - (codice fiscale n. 02033700978) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato il dott. Pier Luigi Giambene (codice fiscale GMBPLG59S22G713U), nato a Pistoia il 22 novembre 1959 e domiciliato in Quarrata (Pistoia) in viale Montalbano n. 220.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05300

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Metiltionino Cloruro Proveblue», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 874/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 gennaio 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 4-7 aprile 2016;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio valutazione e autorizzazione, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 14 giugno 2016;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: METILTIONINO CLORURO PROVEBLUE, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio attività di HTA nel settore farmaceutico, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

METILTIONINIO CLORURO PROVEBLUE;

Codice ATC - principio attivo: V03AB17 - metiltioninio cloruro;

Titolare: «Provepharm S.a.s.»;

GUUE: 30 gennaio 2015.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento sintomatico acuto della metaemoglobinemia indotta da farmaci o agenti chimici.

«Metiltioninio cloruro Proveblue» è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini (di età compresa tra 0 e 17 anni).

Modo di somministrazione.

«Metiltioninio cloruro Proveblue» deve essere somministrato da personale sanitario professionale.

Per uso endovenoso: «Metiltioninio cloruro Proveblue» è ipotonico e può essere diluito in 50 ml di soluzione iniettabile di glucosio 50 mg/ml (5%) per evitare il dolore locale, soprattutto nella popolazione pediatrica. Deve essere iniettato molto lentamente nell'arco di cinque minuti. Non somministrare tramite iniezione sottocutanea o intratecale. Per le istruzioni sulla manipolazione e la diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/11/682/002 - A.I.C. n. 042761027/E, in base 32: 18SYU3 - 5 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - fiala (vetro) - 2 ml - 5 fiale;

EU/1/11/682/003 - A.I.C. n. 042761039/E, in base 32: 18SYUH - 5 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - fiala (vetro) - 2 ml - 20 fiale.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

16A05285

DETERMINA 6 luglio 2016.

Rettifica della determina n. 459/2016 del 31 marzo 2016, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Entyvio», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 897/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina n. 459/2016 del 31 marzo 2016 relativa al medicinale per uso umano «ENTYVIO», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2016, Serie generale n. 87;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 1 «classificazione ai fini della rimborsabilità», dopo la frase A.I.C. n. 043442019/E (in base 10) 19FRV3 (in base 32).

Si intenda aggiunto:

indicazioni terapeutiche:

Colite ulcerosa:

«Entyvio» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave, che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o alla somministrazione di un antagonista del fattore di necrosi tumorale alfa (TNFα).

Malattia di Crohn:

«Entyvio» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave, che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o alla somministrazione di un antagonista del fattore di necrosi tumorale alfa (TNFα).

Dove è scritto:

«Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione».

Leggasi:

«Limitatamente alla malattia di Crohn, ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione».

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05288

DETERMINA 6 luglio 2016.

Modifica del regime di fornitura per il medicinale per uso umano «Salagen» a base di pilocarpina cloridrato. (Determina n. 878/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Vista la richiesta pervenuta dalla Marea Onlus Malati reumatici Associati di inserimento dello specialista reumatologo per la prescrizione di medicinali contenenti il principio attivo pilocarpina cloridrato nel trattamento della malattia di Sjogren;

Visto il relativo parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4, 5, e 6 maggio 2016;

Determina:

Art. 1.

Modifica del regime di fornitura per il medicinale Salagen a base di pilocarpina cloridrato

È confermato il regime di fornitura RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Sono modificati gli specialisti prescrittori:

da: oncologo, oculista, gastroenterologo, internista;

a: oncologo, oculista, gastroenterologo, internista, reumatologo.

Art. 2.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Salagen» deve apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

È autorizzato l'esaurimento delle scorte del medicinale Salagen a base di pilocarpina cloridrato.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05287

DETERMINA 12 luglio 2016.

Armonizzazione del regime di fornitura per i medicinali per uso umano a base del principio attivo Metiltioninio Cloruro nella forma farmaceutica «soluzione iniettabile per uso endovenoso». (Determina n. 907/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Vista la determinazione AIFA n. 602 del 23 aprile 2012, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 101 della *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 maggio 2012, recante «Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario nazionale», con la quale è stato anche definito il regime di fornitura dei medicinali contenenti metiltioninio cloruro nella forma farmaceutica «soluzione iniettabile per uso endovenoso»;

Ritenuto opportuno procedere all'armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali a base del principio attivo metiltioninio cloruro, nella forma farmaceutica «soluzione iniettabile per uso endovenoso»;

Visto il relativo parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13-15 giugno 2016;

Determina:

Art. 1.

Armonizzazione del regime di fornitura per i medicinali a base del principio attivo metiltioninio cloruro nella forma farmaceutica «soluzione iniettabile per uso endovenoso»

Per i medicinali a base del principio attivo metiltioninio cloruro autorizzati, nella forma farmaceutica «soluzione iniettabile per uso endovenoso», con le seguenti indicazioni terapeutiche:

diagnostico per lo funzionalità renale per il calcolo della velocità di filtrazione glomerulare;

trattamento sintomatico acuto della metaemoglobinemia indotta da farmaci o agenti chimici.

Il regime di fornitura, per tutte le confezioni autorizzate, è armonizzato nei termini seguenti:

RNRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista nefrologo.

Art. 2.

Stampati

I titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base del principio attivo metiltioninio cloruro, autorizzati nella forma farmaceutica «soluzione iniettabile per uso endovenoso», devono apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

È autorizzato l'esaurimento delle scorte dei medicinali a base del principio attivo metiltioninio cloruro, nella forma farmaceutica «soluzione iniettabile per uso endovenoso».

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05286

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).

In data 13 luglio 2016 alle ore 10,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente - dott. Sergio Gasparrini firmato

Le Confederazioni Sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CIDA firmato

CGU-CISAL non firmato

CONFEDIR-MIT firmato

CONFSAL firmato

COSMED firmato

CSE firmato

UGL firmato

USAE firmato

USB firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO 2016 – 2018

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2.

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) comparto delle funzioni centrali;

B) comparto delle funzioni locali;

C) comparto dell'istruzione e della ricerca;

D) comparto della sanità.

Art. 3.

Comparto delle funzioni centrali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:

I.:

Ministeri, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL;

Agenzia italiana del farmaco - AIFA;

Agenzia nazionale per i giovani;

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL;

Agenzia per la coesione territoriale;

Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo;

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;

Agenzia per l'Italia digitale – AGID;

Ispettorato nazionale del lavoro;

Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;

Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;

II.:

Agenzia delle entrate;

Agenzia delle dogane e dei monopoli;

III.:

Accademia nazionale dei Lincei;

Aero club d'Italia;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;

Automobile club d'Italia – ACI;

Club alpino italiano – CAI;

Consorzio dell'Adda;

Consorzio dell'Oglio;

Consorzio del Ticino;

Enti Parco nazionali;

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;

Ente strumentale della Croce rossa italiana;

Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;

Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Lega navale italiana;

Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;

IV.:

Ente nazionale aviazione civile – ENAC;

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

Art. 4.

Comparto delle funzioni locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:

regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti

province, città metropolitane, enti di area vasta, liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;

comuni;

Comunità montane;

ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;

Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di comuni;

Aziende pubbliche di servizi alla persona (*ex* IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Art. 5.

Comparto dell'istruzione e della ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dipendente da:

I.: Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;

II.: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;

III.: Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. *a)* dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

IV.:

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;

Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

LAMMA

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);

Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA;

Istituto italiano di studi germanici – IISG;

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

Istituto nazionale di astrofisica – INAF;

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;

Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;

Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;

Istituto nazionale di statistica – ISTAT;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI;

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL;

Istituto superiore di sanità – ISS;

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;

Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»;

Stazione zoologica «Antonio Dohrn»;

V.: Agenzia spaziale italiana – ASI.

Art. 6.

Comparto della sanità

1. Il comparto di contrattazione collettiva della sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:

Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;

Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;

Aziende pubbliche di servizi alla persona (*ex* IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;

Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;

Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;

Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S;

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.

Art. 7.

Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

A) area delle funzioni centrali;

B) area delle funzioni locali;

C) area dell'istruzione e della ricerca;

D) area della sanità.

2. L'area delle funzioni centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali di cui all'art. 3, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, e dai professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali.

3. L'area delle Funzioni locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni locali di cui all'art. 4, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanità di cui all'art. 6, nonché, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124, i segretari comunali e provinciali.

4. L'area dell'istruzione e della ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all'art. 5.

5. L'area della sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto sanità di cui all'art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.

Art. 8.

Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei nuovi comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l'impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.

2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti «Funzioni centrali» e «Istruzione e ricerca», in quanto risultanti dall'aggregazione di due o più dei pre-esistenti comparti previsti dal CCNQ dell'11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all'art. 7 (Aree dirigenziali).

3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.

4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all'Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, «idonea documentazione», adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.

5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all'ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all'ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l'avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta.

6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse.

7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l'accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31 dicembre 2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015.

8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all'Aran esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.

10. L'Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.

Art.10.

Clausole speciali

1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ.

2. Per la medesima finalità di cui all'art. 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca e nelle corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all'art. 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all'ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area.

3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all'art. 43, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 11.

Norme finali

1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 9, comma 3, comunicano all'Aran, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo l'eventuale modifica della confederazione di riferimento, con le modalità previste dall'art. 9, comma 8.

Art. 12.

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.

Dichiarazione congiunta

In vista dell'avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il presente accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti concordano sulla necessità di un confronto ed una riflessione congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli stessi.

Dichiarazione congiunta

Le parti si danno atto che, con riferimento all'art. 4, l'eliminazione, dopo la locuzione «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», della dizione «e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto» prevista nei precedenti CCNQ di definizione dei Comparti, non implica il venir meno della possibilità per tali Unioni regionali di applicare, ove nella loro autonomia lo ritengano opportuno, il medesimo CCNL del comparto Funzioni locali.

16A05297

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

1. Premesse

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito Codice).

L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevità, DGUE).

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento *de quo*, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il regolamento in parola è disponibile alla seguente pagina web: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea.

In seno alle Istruzioni poste a corredo del regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.

Nell'esercizio di tale facoltà, con le presenti Linee guida si intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice. Si evidenzia, peraltro, che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa in *subiecta* materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, *medio tempore*, dovessero emergere, apportando, per l'effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento.

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all'uopo coinvolti, nonché previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.

2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera *a)*; negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server...) dell'operatore economico procedente.

Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.

3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni:

codice fiscale della stazione appaltante;

CIG;

CUP (ove previsto);

codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione *ut supra* non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e dell'art. 46, comma 1, lettera *e)* del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera *b)* e *c)* ed all'art. 46, comma 1, lettera *f)* del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera *b)* o *c)* o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera *f)* che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione *C)* l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

A tal fine, si è provveduto ad inserire in appositi campi dello schema di DGUE allegato alle presenti Linee giuda alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

Inoltre, alla lettera *d)*, nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera *a)* del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera *b)* del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3, lettera *a)* del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera *b)* del Codice. Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno all'unito schema di DGUE.

Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi è l'ipotesi di cui alla lettera *e)* disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, *de iure condito*, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista sub lettera *f)* del prefato Modello di formulario annesso al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera *c)* del Codice. Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai sensi della successiva lettera *d)* del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.

Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera *e)* del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate.

A tutte le fattispecie *ut supra* richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del *self-cleaning* di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 - l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del *self-cleaning* non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del *self-cleaning*, si è provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera *c)*, disciplinante gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* del Codice e art. 53 comma 16-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si è provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del *self-cleaning*.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo n. 165/2001 (*pantouflage o revolving doors*) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE odiernamente esaminate, l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Inoltre, affinché le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo *web* della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi.

Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ([1]). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ([2]) nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ([3])	**Risposta:**
Nome: Codice fiscale	[ ] [ ]
Di quale appalto si tratta?	**Risposta:**
Titolo o breve descrizione dell'appalto ([4]):	[ ]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ([5]):	[ ]
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[ ] [ ] [ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

(2) Per le **amministrazioni aggiudicatrici:** un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.**

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	**Risposta:**
Nome:	[ ]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[ ] [ ]
Indirizzo postale:	[……………]
Persone di contatto ([6]): Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (*ove esistente*):	[……………] [……………] [……………] [……………]
Informazioni generali:	**Risposta:**
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ([7])?	[ ] Sì [ ] No
Solo se l'appalto è riservato ([8])**:** l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ([9]) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? **In caso affermativo,** qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[ ] Sì [ ] No [……………] […………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? **In caso affermativo**: **Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.** *a)* Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ([10]):	[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile a) [……….……] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][…………][……….…][……….…] c) [……….…..]

(6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
(7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 milioni di EUR.**
Piccole imprese: imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 milioni di EUR.**
Medie imprese: imprese che **non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese**, *che* **occupano meno di 250 persone** e il cui **fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o** il cui **totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR**.
(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? **In caso di risposta negativa alla lettera d):** **Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso** ***SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:*** e) L'operatore economico potrà fornire un **certificato** per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	d) [ ] Sì [ ] No e) [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [……….…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali **In caso affermativo**: *a)* Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione: d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No a) [……………..] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][…………][……….…][……….…] c) [……………..] d) [ ] Sì [ ] No
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	**Risposta:**
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ([11])?	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. *a), b), c), d)* ed *e*) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. *b)* e *c)*, o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. *f)* che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	a): [……………..] b): [……………..] c): [……………..] d): [……………..]

(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
(11) Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

Lotti	**Risposta:**
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	**Risposta:**
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[……………]; [……………]
Posizione/Titolo ad agire:	[……………]
Indirizzo postale:	[……………]
Telefono:	[……………]
E-mail:	[……………]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[……………]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	**Risposta:**
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[ ]Sì [ ]No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[……………]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[……………]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	**Risposta:**
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[ ]Sì [ ]No
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[……………….] [……………….]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ([12])
2. Corruzione([13])
3. Frode([14]);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ([15]);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ([16]);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani([17])

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera *g*) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	**Risposta:**
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……………..…][……………….][……..………][……..…..…] ([18])
In caso affermativo, indicare ([19]): a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da *a) a g)* del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; **c)** se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ] b) [……] c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(16) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo *(GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).*
(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(18) Ripetere tante volte quanto necessario.
(19) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione[20] **(autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?**	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][……..…][……..…][……..…] [……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	**Risposta:**	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti **gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,** sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[ ] Sì [ ] No	
In caso negativo, indicare:	**Imposte/tasse**	**Contributi previdenziali**
a) Paese o Stato membro interessato	a) […………..…]	a) […………..…]
b) Di quale importo si tratta	b) [……..……]	b) [……..……]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una **decisione** giudiziaria o amministrativa:	c1) [ ] Sì [ ] No	c1) [ ] Sì [ ] No
– Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [ ] Sì [ ] No	- [ ] Sì [ ] No
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [………………]	- [………………]
– Nel caso di una sentenza di condanna, **se stabilita direttamente nella sentenza di condanna**, la durata del periodo d'esclusione:	- [………………]	- [………………]
2) In **altro modo**? Specificare:	c2) [……………]	c2) [……………]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) [ ] Sì [ ] No	d) [ ] Sì [ ] No

(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	**In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [……]	**In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [……]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)([21]): [……………][……………][…………..…]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ([22])

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	**Risposta:**
L'operatore economico ha violato, **per quanto di sua conoscenza**, **obblighi** applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **di diritto ambientale, sociale e del lavoro,** ([23]) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. *a)*, del Codice ?	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? **In caso affermativo**, indicare: 1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][……..…][……..…][……..…]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. *b)*, del Codice: a) fallimento **In caso affermativo:** - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. *a)* del Codice) ?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [………..…] [………..…]

(21) Ripetere tante volte quanto necessario.
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale **In caso di risposta affermativa alla lettera d):** – è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. *a*) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	[ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria […………..] [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria […………..]
L'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali**([24]) di cui all'art. 80 comma 5 lett. *c)* del Codice? **In caso affermativo,** fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[ ] Sì [ ] No [………………]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? **In caso affermativo**, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][……..…][……..…][……..…]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi([25]) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. *d)* del Codice)? **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[ ] Sì [ ] No […………]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata **ha fornito consulenza** all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti **partecipato alla preparazione** della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. *e*) del Codice? **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[ ] Sì [ ] No […………………]
L'operatore economico può confermare di: a) **non essersi reso** gravemente colpevole di **false dichiarazioni** nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) **non avere occultato** tali informazioni?	 [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No

(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
(25) **Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. *f), g), h), i), l), m)* del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	**Risposta:**
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……………….][……………….][…….………][…..……..…] ([26])
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera *f*);	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][……….…][……….…]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera *g*);	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][……….…][……….…]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera *h*)? In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	[ ] Sì [ ] No [……….…][……….…][……….…] [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][……….…][……….…]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera *i*);	[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][……….…][……….…] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [……….…][……….…][……….…]
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][……….…][……….…] [ ] Sì [ ] No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	[ ] Sì [ ] No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	**Risposta**
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera *a)*, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	**Risposta**
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ([27]) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[…………..…] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……..…][…………]
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare **autorizzazione o appartenenza** a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: […] [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……….…][…………]

[27] Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; **gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.**

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera *b)*, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	**Risposta***:*
1a) Il **fatturato annuo** ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente**:** **e/o,** 1b) Il **fatturato annuo medio** dell'operatore economico **per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente** ([28])**:** Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta (numero di esercizi, fatturato medio)**:** [……], [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….][……..…][……..…]
2a) Il **fatturato** annuo ("specifico") dell'operatore economico **nel settore di attività oggetto dell'appalto** e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: **e/o,** 2b) Il **fatturato annuo medio** dell'operatore economico **nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente** ([29])**:** Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta (numero di esercizi, fatturato medio)**:** [……], [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..][…………][…………]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[……]
4) Per quanto riguarda gli **indici finanziari** ([30]) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. *b)*, del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ([31]), e valore) [……], [……] ([32]) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..][…………][…………]
5) L'importo assicurato dalla **copertura contro i rischi professionali** è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera *c)* del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..][…………][…………]
6) Per quanto riguarda gli **eventuali altri requisiti economici o finanziari** specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[……]

(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32) Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente **eventualmente** specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..][…………][……….…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera *c)*, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	**Risposta*:***
1a) Unicamente per gli **appalti pubblici di lavori,** durante il periodo di riferimento([33]) l'operatore economico **ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato**: Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): […] Lavori: [……] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……….…][…………]
1b) Unicamente per gli ***appalti pubblici di forniture e di servizi***: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico **ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato:** Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati([34]):	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [……………..] <table><tr><td>Descrizione</td><td>importi</td><td>date</td><td>destinatari</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
2) Può disporre dei seguenti **tecnici o organismi tecnici** ([35]), citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[……..……] […………]
3) Utilizza le seguenti **attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità** e dispone degli **strumenti di studio e ricerca** indicati di seguito:	[…………]
4) Potrà applicare i seguenti **sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento** durante l'esecuzione dell'appalto:	[…………]
5) **Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:** L'operatore economico **consentirà** l'esecuzione di **verifiche**([36]) delle sue capacità di **produzione** o **strutture tecniche** e, se necessario, degli **strumenti di studio e di ricerca** di cui egli dispone, nonché delle **misure adottate per garantire la qualità**?	[ ] Sì [ ] No
6) Indicare i **titoli di studio e professionali** di cui sono in possesso:	

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, ***e/o*** (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	a) […………] b) […………]
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti **misure di gestione ambientale**:	[…………….]
8) L'**organico medio annuo** dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: […………],[……….], […………],[……….], […………],[……….], Anno, numero di dirigenti […………],[……….], […………],[……….], […………],[……….]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'**attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico** seguenti:	[………..]
10) L'operatore economico **intende eventualmente subappaltare**(37) la seguente **quota (espressa in percentuale)** dell'appalto:	[………..]
11) Per gli ***appalti pubblici di forniture***: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][…………][…………]
12) Per gli ***appalti pubblici di forniture***: L'operatore economico può fornire i richiesti **certificati** rilasciati da **istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità,** di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? **In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No [……………….] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……………][……………]
13) Per quanto riguarda gli **eventuali altri requisiti tecnici e professionali** specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[……]

(37) Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente **eventualmente** specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..][…………..][…………..]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	**Risposta:**
L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate **norme di garanzia della qualità**, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? **In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No […………..] […………..] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati **sistemi o norme di gestione ambientale**? **In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai **sistemi o norme di gestione ambientale** si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No […………..] […………] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……....][……....]

16A05350

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo al decreto 19 luglio 2016 di approvazione delle modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 luglio 2016 sono approvate le modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2016. Il decreto e i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla pagina www.mise.gov.it

16A05449

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-170) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.